

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

*Relazione illustrativa delle ragioni
e della sussistenza dei requisiti previsti
per la forma di affidamento prescelta*

**(D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34
commi 20 e 21)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	<i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO inteso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. lgs. 152/2006, come "l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue"</i>
Ente affidante	<i>Assemblea Territoriale Idrica ATO – 2 Catania</i>
	<i>Ente di governo di un ambito territoriale ottimale (ATO) ai sensi del D.L. 138/2011 art. 3-bis.</i>
Tipo di affidamento	<i>Concessione</i>
Modalità di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Forma giuridica di affidamento dell'attività di erogazione del S.I.I. prevista, all'atto dell'affidamento (in via diretta ad una società totalmente pubblica in possesso dei requisiti indicati dalla norma configuranti il c.d. "in house providing").</i>
Durata dell'affidamento	<i>Trenta anni a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'affidamento</i>

<p>Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:</p>	<p><i>Ambito Territoriale Ottimale di Catania – territorio dell'ex Provincia Regionale di Catania, 3.573,68 KMq, comprendente n. 58 comuni, per una popolazione di circa 1.120.000 abitanti.</i></p>
<p>Ragioni per la forma di affidamento prescelta:</p>	<p><i>L'ATI CATANIA, all'atto dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato avvenuto nell'anno 2020, ha ritenuto di scegliere la forma di gestione c.d. "In house providing" sulla base degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in materia di affidamento in house della gestione dei servizi pubblici locali e di conformità di tale forma di gestione ai principi contenuti agli artt. 43, 49 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità.</i></p> <p><i>L'Assemblea componente l'ATI ha inoltre ritenuto di indirizzare la preferenza verso la forma di gestione c.d. "in house providing" considerando che:</i></p> <p><i>A) la legittimità dell'affidamento di un servizio pubblico locale, anche senza l'osservanza della procedura ad evidenza pubblica, è riconosciuta nel caso in</i></p>

cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante delle propria attività con l'ente o gli enti che la controllano e che il problema della sussistenza del "controllo analogo", sulla base anche della prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, si risolve in senso affermativo se la mano pubblica possiede la totalità del pacchetto azionario della società affidataria;

B) la Società Consortile, "Catania Nord acque S.C.P.A.", è società per azioni a capitale interamente pubblico deputata a svolgere in affidamento diretto il servizio idrico integrato della Provincia Regionale di Catania, in quanto in possesso dei seguenti requisiti: 1. L'oggetto sociale corrisponde al Servizio Idrico Integrato; 2. trattasi di Società interamente

	<p><i>partecipata dai Comuni con conseguente possibilità, per gli Enti locali soci, di svolgere un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 3. trattasi di gestore che serve parti geograficamente omogenee nell’Ambito Territoriale Ottimale con oltre 1.120.000 abitanti;</i></p> <p><i>C) la costituzione di “Catania Nord Acque S.C.P.A.” consente di perseguire l’interesse pubblico e dei cittadini utenti individuando un Gestore unico con efficientamento della gestione e dimensionamento industriale della medesima.</i></p>
<p>Sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.</p>	<p><i>L’Assemblea ha dato mandato di valutare la fattibilità dell’affidamento del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania, alla “Catania Nord Acque S.C.P.A.”, costituita esclusivamente da società pubbliche in house ricadenti nell’ambito dell’ATO 2 Catania, nonché i Comuni ricadenti nell’ambito dell’ATO 2 Cata-</i></p>

nia.

Gli aspetti del rapporto tra l'Ente affidante e il soggetto gestore che maggiormente influiscono sul cd "controllo analogo" sono: 1. le decisioni più importanti spettano all'assemblea dei soci; 2. il controllo esercitato su Catania Nord Acque è di tipo preliminare, sia consuntivo che ispettivo; 3. l'oggetto sociale del soggetto gestore riguarda esclusivamente la gestione del SII. La società è interamente pubblica e possono essere soci solo gli enti locali appartenenti all'ATO o società pubbliche in house. Le azioni non possono essere trasferite a soggetti diversi da quelli legittimati dallo statuto. La società non ha fini di lucro e lo statuto prevede il divieto di distribuire gli utili. Gli eventuali avanzi netti di esercizio devono essere utilizzati per il perseguimento di finalità consortili nel rispetto dell'oggetto sociale. 4) Sono disciplinati specificatamente le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione ed i poteri. 5) E' disciplinata l'istituzione del Collegio sindacale e dei Revisori dei

	<i>conti</i>
Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico universale.	<i>I livelli minimi di servizio e gli standard specifici del SII nell'ATO 2 Catania sono stabiliti, nel rispetto delle regole ARERA, dalla Convenzione di gestione e dai suoi allegati nonché dal Regolamento del servizio idrico, dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione, e dalla Carta del SII</i>
Compensazioni economiche.	<i>Ai sensi del d.l. 152/2006, per il SII, il piano d'ambito deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario. L'esame del PEF evidenzia il perseguimento di situazioni ottimali sia con riferimento all'applicazione delle tariffe ed all'equilibrio costi/ricavi, sia per quanto concerne le assunzioni finanziarie in essere e quelle, per eventuale investimento che potrebbero sorgere. Il modello economico è compatibile e vantaggioso con il modello prescelto.</i>
Contenzioso e stato preesistente.	<i>La modalità di affidamento prescelta consente il superamento di criticità connesse a diversi contenziosi sorti</i>

	<p><i>nel tempo, attraverso la creazione di un nuovo operatore che subentri, ex lege ed in virtù delle convenzioni di gestione, agli attuali gestori. Vengono individuate e prospettate soluzioni per eventuali casi limite nel rispetto del principio della continuità nella fornitura del servizio di natura essenziale.</i></p>
--	--

Soggetto Committente ATI Catania

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa statale di riferimento in materia di affidamento del servizio è rappresentata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “*Norme in materia ambientale*” (c.d. T.U. ambiente), così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164.

In particolare, con l’art. 7 del decreto Sblocca Italia è stato reintrodotto il requisito dell’**unicità della gestione**, in luogo di quello (meno stringente) dell’unitarietà, apportando una modifica in tal senso all’art. 147 rubricato “*Organizzazione del servizio idrico integrato*” del d.lgs. n. 152/2006 (comma 1, lett. b), numero 3).

Le lettere c) e d) del comma 1 del citato art. 7 si sono, inoltre, occupate della scelta della forma di gestione e delle procedure di affidamento del servizio idrico.

La lettera c) ha disposto l’abrogazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, mentre la lettera d) ha introdotto un nuovo art. 149 bis rubricato “*Affidamento del servizio*”, successivamente modificato dall’art. 1, comma 605, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Il testo attualmente vigente dell’art. 149 bis così recita:

“1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della nor-

mativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".

L'Assemblea dell'ATI è chiamata, pertanto, a deliberare la forma di gestione del S.I.I. fra quelle previste dall'ordinamento europeo.

Per individuare le disposizioni normative cui gli enti competenti devono conformarsi al fine di poter procedere all'affidamento del Servizio Pubblico Locale (ed in particolare del Servizio idrico integrato) occorre fare riferimento alle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, segnatamente l'art. 106), ai principi del Trattato ed a quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che, allo stato, costituiscono le corrispondenti regole applicabili¹.

¹ L'art. 106 (ex art. 86 TCE) del Trattato sul Funzionamento UE, posto sotto il Titolo VII ("*Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni*"), Capo 1 "*Regole di concorrenza*", Sezione 1 "*Regole applicabili alle imprese*", così recita: "*1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni*".

Nel contempo, il legislatore nazionale, consapevole delle resistenze locali che possono sorgere rispetto alla scelta della gestione unica, ha codificato, sempre nel decreto “Sblocca Italia”, un esplicito mandato, chiedendo all’Autorità per l’Energia elettrica il gas ed i sistemi idrici di presentare, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sullo stato di avanzamento del percorso. In particolare l’ARERA è tenuta alla verifica :

- della regolare costituzione degli EGA;
- dell’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico;
- della partecipazione agli EGA e la concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato degli enti locali ai gestori affidatari.

Per quanto concerne la normativa regionale, la Sicilia, con legge n. 19 dell’11 agosto 2015, ha inteso riorganizzare i servizi idrici in base agli ATO, istituendo nel ruolo degli Enti di Governo d’Ambito le Assemblee territoriali idriche, composte dai Sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO, e che ai sensi dell’articolo 147 D.Lgs. n. 152/2006, vi partecipano obbligatoriamente.

L’ATI Catania è costituita da 58 Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Catania ed in ottemperanza con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 2017 - che ha dichiarato la parziale illegittimità della legge regionale n. 19/2015 - dovrà affidare il servizio idrico integrato per l’intero ambito di Catania, ad un gestore unico, così come previsto dall’articolo 149 *bis* del D.Lgs. 152/2006.

In conseguenza di quanto precede, con il Piano d'Ambito si effettua:

- la ricognizione delle infrastrutture;
- la redazione del programma degli interventi;
- la scelta del modello gestionale ed organizzativo, nel rispetto del principio di unicità della gestione;
- la redazione del PEF (Piano Economico Finanziario).

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - OGGETTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio idrico integrato nell'intero Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 2 della Provincia di Catania, come definito dall'art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/06: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.”*

Esso non comprende la gestione delle acque meteoriche convogliate in reti separate.

L'affidamento è disposto nel rispetto della Relazione di indirizzo redatta dall'assemblea, costituita dai seguenti atti:

- *Premessa*
- *Forme di affidamento*
- *Attuale quadro gestionale*
- *Gestori in house*
- *Consorzio ATO acque in liquidazione e contenzioso con SIE*
- *Scelta della forma di gestione ex art. 149 bis D.Lgs. n. 159/2006*
- *Analisi economica*
- *Conclusioni*

In particolare, sono declinati gli obiettivi della programmazione d'ambito che, confrontati con la situazione attuale, consentono di individuare le criticità cui la procedura di affidamento può andare incontro.

A tali situazioni, compatibilmente con le risorse disponibili e/o attivabili, così come esplicitato dalla proposta operativa (punto 4), si dovrà porre rimedio attuando i necessari interventi e organizzando la modalità di gestione del servizio, relativamente alle gestioni in atto ed ai numerosi contenziosi, in parte ancora oggi in essere.

Nell'impostazione data al programma di indirizzo si assegna al gestore del servizio non solo e non tanto un elenco di opere da realizzare e compiti da espletare, bensì **una serie di obiettivi da conseguire**: diviene, pertanto, fondamentale misurare il grado di attuazione di ciascun obiettivo in modo costante nel tempo e fino al conseguimento degli *standard* richiesti, anche attraverso la forma gestionale imprenditoriale del servizio idrico ed i neo modelli di tariffazione descritti nel documento di indirizzo.

Il gestore è, inoltre, tenuto ad adottare una Carta del servizio che costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura stipulato tra l'utente ed il gestore, al punto che eventuali condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute in successivi aggiornamenti della Carta dei servizi si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti stessi.

La Carta del servizio deve essere predisposta secondo lo schema generale di riferimento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, che specifica, relativamente al settore delle acque, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, già delineati con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, di seguito elencati:

- eguaglianza, nel senso che va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree ge-

- ografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;
- imparzialità dei soggetti erogatori, che hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività e giustizia;
 - continuità nell'erogazione dei servizi pubblici, erogazione che deve essere regolare e senza interruzioni; nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio il soggetto erogatore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile sia temporalmente che economicamente;
 - partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico che si esercita anzitutto attraverso l'accesso alle informazioni che lo riguardano, la facoltà di produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, con l'obbligo per i soggetti erogatori di immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate, nonché acquisire periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso;
 - efficacia, ossia capacità, attraverso le prestazioni erogate, di conseguire i risultati attesi, ed efficienza, come ottimizzazione delle risorse impiegate, il tutto secondo criteri improntati non solo o non tanto al risparmio economico ma, vista la situazione infrastrutturale di partenza, anche al miglioramento tecnico delle strutture e del servizio, oltre al risparmio energetico in termini di riduzione di eventuali perdite.

La Carta deve essere altresì conforme alle disposizioni dell'ARERA in materia di regolazione della qualità tecnica e contrattuale, così come recepite nello schema tipo approvato dall'ATI.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

In ambito europeo non viene mai utilizzata l'espressione “*servizio pubblico locale di rilevanza economica*”, bensì quella di “*servizio di interesse economico generale*”, due espressioni che possono ritenersi equivalenti (sebbene non del tutto coincidenti).

Muovendo dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalla Commissione europea, per interesse economico generale si intende uno specifico interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di un'indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

Il mercato può essere anche solo potenziale, ma l'esercizio dell'attività deve avvenire con metodo economico, nel senso che essa deve essere svolta in vista, quanto meno, della copertura dei costi mediante i ricavi, di qualsiasi natura questi siano, compresi gli eventuali finanziamenti pubblici.

La rilevanza economica sussiste anche quando, per superare le particolari difficoltà del contesto territoriale e garantire prestazioni di qualità ad una platea di utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l'automaticità del mercato, **ma sia necessario un intervento pubblico o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore** purché sia possibile un mercato in cui quest'ultimo contratta con le autorità pubbliche la fornitura dei servizi agli utenti.

Nel caso di specie, come si potrà evincere dalla lettura dell'analisi economica, è stato previsto sia l'eventuale mantenimento in vita delle forme di finanziamento attualmente accese dai gestori esistenti, sia l'eventuale finanziamento correlato all'investimento in infrastrutture.

L'analisi finanziaria, sviluppata anche nel prosieguo della presente relazione, consente di collocare la scelta tra quelle per le quali la giurisprudenza esprime senz'altro parere favorevole; per cui, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale, le norme in materia di concorrenza trovano applicazione **nei limiti in cui non ostino all'assolvimento dei compiti specifici di tali servizi.**

Ciò significa che se il mercato non è in grado di far sì che il servizio sia garantito in maniera adeguata, può rendersi necessario un sostegno finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico.

L'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, come modificato in esito al referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, prevede che la tariffa debba costituire il corrispettivo del servizio idrico integrato; essa è dunque determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "*chi inquina paga*".

La norma in argomento recepisce la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque prevedendo, all'articolo 9, che gli Stati membri tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica, nonché, come si diceva, il principio “*chi inquina paga*”².

Con la comunicazione COM(2012)673 la Commissione europea ha rimarcato l'importanza del citato articolo 9 prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei fondi di sviluppo rurale e di coesione³.

La Commissione, segnatamente, riconosce le politiche di prezzo dell'acqua quale mezzo per garantire un uso più sostenibile della risorsa, senza che ciò contrasti con gli obiettivi generali di carattere sociale propri dei servizi pubblici locali ed in particolare con forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, sottoposti a differenze tariffarie eliminabili attraverso il modello di gestione pubblica, tenendo presente che la tariffazione deriva dalle direttive ARERA.

² La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 327/1 del 22/12/2000.

³ Si tratta della *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni* del 14.11.2012 COM(2012) 673 contenente il "*Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*".

Infatti, in ragione dell'esercizio degli specifici poteri di regolazione riconosciuti all'ARERA, non è in alcun caso consentita la differenziazione della base tariffaria, dando così l'abbrivio per il conseguimento dell'obiettivo fondamentale della riconduzione ad unità del dedalo tariffario attualmente esistente nell'Ambito di Catania.

Ciò elimina l'attuale discrasia di partenza, determinata da differenti tariffe applicate dagli attuali gestori, che implicano un aumento dell'onerosità dei rapporti commerciali per il gestore del servizio, il quale, anche di fronte ad una gara per la fornitura del servizio, sarebbe indotto ad evitare la partecipazione a gare di affidamento in ambiti territoriali ottimali non allettanti dal punto di vista esclusivamente economico, in ragione del fatto che l'attuale tariffa applicata deriva da un percorso temporale ampio, che ha tenuto conto delle difficoltà di raggiungimento dei destinatari.

L'eventuale riduzione di spesa per tutti gli utenti riconosciuti come aventi diritto all'agevolazione, viene recuperata, tenuto conto della difficoltà, al giorno d'oggi, di ottenere stanziamenti derivanti dalla fiscalità generale, istituendo un'apposita componente tariffaria da applicare alla generalità dell'utenza del servizio.

Ciò conformemente alla delibera ARERA sul *bonus* sociale idrico n. 897 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito la specifica componente tariffaria volta alla copertura dei costi della perequazione nel servizio idrico integrato, da applicarsi su scala nazionale, secondo un criterio di solidarietà, efficienza ed efficacia⁴.

⁴ www.arera.it/allegati/docs/17/897-17.pdf.

Le descritte ipotesi possono ben operare a patto che la gestione unitaria, sia rivolta al perseguimento di obiettivi di larga scala, non solo economici ma anche di interesse sociale, nella legittima convinzione di dover attuare politiche sociali nella fornitura del servizio idrico utili nel breve e nel lungo periodo.

Certamente, un modello corretto e coerente con le finalità della P.A., che non si discosti dal mercato, consente di operare un bilanciamento tra le grandezze in gioco al fine di svolgere l'attività con finalità plurima.

Le compensazioni effettuate con una contribuzione aggiuntiva da parte di un'ampia platea di utenti, al fine di riequilibrare le differenti tariffe applicate oggi, consentono di coniugare gli obblighi di servizio, anche consistenti in agevolazioni tariffarie a favore di alcuni utenti, con il principio del recupero dei costi.

Con un meccanismo del tutto analogo è stato alimentato il Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, istituito dal collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 (DPCM 30 maggio 2019, Delibera ARERA 8/2020 contenente la definizione delle modalità di gestione del fondo di garanzia)⁵.

Peraltro, la Società potrebbe prevedere la costituzione di un fondo di riserva finalizzato al miglioramento strutturale.

⁵ www.arera.it/it/docs/20/008-20.htm.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

In seguito alle modifiche normative intervenute, al pronunciamento referendario del 2011 (che ha determinato l'abrogazione dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112/2008) ed alle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali (sentenza n. 199/2012, con la quale la Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011⁶), l'affidamento dei servizi di cui trattasi risulta oggi disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza dell'Unione europea (così come confermato, fra gli altri, da Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762⁷).

In tale prospettiva, non pare superfluo rammentare che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento europeo contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio:

a) la gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Si presenta come una modalità caratterizzata dall'apertura al mercato, dalla parità di condizioni, dalla selezione mediante criteri di efficienza ed economicità e dalla non discriminazione. In tali casi, il

⁶ www.cortecostituzionale.it.

⁷ www.giustizia-amministrativa.it.

ruolo dell'Amministrazione si concentra specificamente nella fase di selezione, poiché, essendo rimessa all'autonomia organizzativa e gestionale dell'aggiudicatario la successiva fase di gestione del servizio (fatti naturalmente salvi i poteri di indirizzo, controllo e monitoraggio dell'ente), è precisamente nel momento della definizione dei criteri di scelta del gestore – e quindi anche nell'ambito della pianificazione delle attività che esso è chiamato a svolgere per il periodo della gestione – che l'Amministrazione è principalmente chiamata ad esercitare i propri poteri di determinazione dei contenuti della gestione e quindi la propria funzione di soggetto regolatore e pianificatore del servizio;

b) la gara ad evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Questo modello è riconducibile al c.d. partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, forma di gestione delle attività e dei servizi pubblici che si caratterizza per una spiccata integrazione fra l'ente e il soggetto gestore, integrazione che assume carattere istituzionale proprio in quanto vede la costituzione di un nuovo soggetto cui partecipano l'ente pubblico e il soggetto gestore. Il diritto dell'Unione Europea prescrive, inoltre, che il socio privato si configuri come un partner «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, alla partecipazione del socio privato;

c) l'affidamento diretto secondo il modello *dell'in house providing*. Tale ultimo modello richiede le seguenti condizioni, peraltro tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, ossia:

(1) il capitale totalmente pubblico della società *in house*;

(2) l'esercizio di un controllo da parte dall'ente affidante sull'affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato sui propri uffici (cd. dipendenza gestionale);

(3) lo svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'ente affidante (cd. dipendenza finanziaria).

Nell'ambito del ventaglio di ipotesi sopra descritte, in linea con quanto ammesso dall'ordinamento europeo, l'Assemblea Territoriale idrica, quale indirizzo del gruppo di lavoro, ha individuato l'affidamento del servizio a **società *in house*** in quanto modalità confacente alle necessità ed alle esigenze dell'ente e della collettività residente nel territorio interessato.

Le motivazioni della scelta sono di varia natura ed illustrate nel corso della presente relazione, rinvenendosi in diversi settori di intervento.

Come disposto dall'art. 149 *bis* del D.Lgs. 152/2006, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

L'obiettivo della massima integrazione dei gestori pubblici, può essere conseguito attraverso la forma di gestione della società *in house*, la quale consente di rispettare la normativa in materia sostituendo più agevolmente ed in modo progressivo gli attuali gestori nel lungo periodo, soprattutto, per come si esporrà, tenendo conto del fatto che l'80% dei gestori, già oggi, è in mano pubblica.

L'abrogazione della disciplina di cui all' art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, del resto, ha determinato il venir meno del carattere di "eccezionalità" del modello dell'*in house providing*.

La scelta suggerita dal gruppo di lavoro dell'Assemblea garantisce, in ogni caso, il rispetto del principio della risorsa "acqua" come bene prezioso e primario. Nel territorio di competenza dell'ATI Catania, considerata la molteplicità di operatori, è necessario addivenire ad una gestione di tipo integrato, che fornisca un servizio agli utenti di modo da poter coprire i costi di personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, al fine di garantire un livello di servizio redditizio conforme alla legislazione attuale oltre che finanziariamente sostenibile e compatibile con i futuri investimenti previsti.

ANALISI DEL MODELLO GESTIONALE

A) Criteri generali di definizione del modello gestionale

Il modello gestionale e organizzativo costituisce una delle quattro parti in cui, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, si articola il Piano d'Ambito. In particolare, la norma specifica che *“il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi”*.

Lo scopo è assicurare al Piano d'ambito completezza, integrando le informazioni di tipo tecnico con quelle di tipo organizzativo ed economico finanziario (piano economico finanziario) e quindi fornendo un quadro completo di tutti i punti di vista rilevanti e caratterizzanti la pianificazione del servizio idrico integrato nonché delle sue implicazioni, anche organizzative.

La gestione del servizio idrico riguarda il complesso di infrastrutture prese in consegna dai Comuni e che l'ATI di Catania intende affidare in concessione, nonché dalle opere e impianti di futura realizzazione in accordo con il programma degli interventi della Relazione di indirizzo.

L'obiettivo è, pertanto, quello di definire uno schema di riferimento organizzativo che precisi le attività da svolgere e quindi le unità operative con cui il gestore del servizio deve erogare il servizio in modo efficace, ovvero coerente con gli obiettivi della pianificazione, ed efficiente.

In via preliminare è opportuno ricordare che nell'Ambito di Ca-

tania, pur essendo prevista una gestione unitaria della distribuzione idrica, i segmenti della captazione e adduzione sono gestiti da diversi operatori privati storicamente presenti sul territorio.

Il modello organizzativo e gestionale del bacino quindi è definito tenendo conto della presenza di diversi soggetti privati operativi nelle fasi di captazione e adduzione.


Per questa ragione il modello gestionale e organizzativo, nel definire gli elementi della struttura organizzativa afferenti ai servizi di *staff* sia alla direzione generale che alla direzione operativa, prende atto dell'attuale configurazione territoriale delle reti e degli impianti, così come della ripartizione delle attività del S.I.I. tra il gestore ed i privati operativi nelle fasi di captazione e adduzione.

§ § §

B) Il modello gestionale operativo

Il modello proposto ed analizzato è di tipo funzionale, ispirato a criteri di snellezza delle strutture di supporto, in grado di gestire il servizio in modo autonomo con ricorso ad esternalizzazione solo per alcune attività di manutenzione, di costruzione e straordinarie.

La struttura organizzativa è evidenziata da un organigramma funzionale. Le singole funzioni non rappresentano necessariamente singole unità organizzative essendo aggregabili in funzione degli specifici obiettivi organizzativi di volta in volta definiti a livello operativo. Il dimensionamento in termini di risorse delle singole funzioni è stato determinato sulla base della configurazione *standard*.



La struttura operativa proposta rispetta la struttura di produzione del servizio distinguendo le funzioni di linee in modo da garantire un criterio di omogeneità tecnica delle attività svolte orientato a favorire la specializzazione e quindi l'efficienza gestionale; a tali valutazioni è riconducibile in particolare la scomposizione dell'area tecnica tra "reti" e "impianti".

C) Servizi di *staff* e della direzione generale

I servizi di *staff* alla Direzione generale sono definiti tenendo conto della necessità di distinguere le funzioni con natura propriamente generale-aziendale da quelle propriamente operative.

Le funzioni di *staff* alla direzione di seguito individuate sono coerenti con le specificità di un settore regolato qual è il servizio idrico integrato.

D) Amministrazione e finanza

La funzione è articolata in tre attività principali:

- la tenuta della contabilità generale nei diversi adempimenti (ciclo attivo e ciclo passivo);
- la gestione del sistema di contabilità analitica e il suo raccordo con le norme di contabilità regolatoria definite dall'ARERA;
- la redazione del bilancio, la gestione della tesoreria, la gestione della fiscalità.

L'ufficio si occupa anche della predisposizione delle bollette e delle attività di verifica degli incassi.

E) Acquisti e appalti

La funzione riassume le attività di gestione delle forniture di beni e servizi, tra i quali occorre evidenziare il ruolo di particolare importanza circa la predisposizione degli appalti e la realizzazione degli interventi su reti e impianti.

F) Audit interno

Svolge le attività di controllo connesse con gli adempimenti e le procedure di cui al D.Lgs. 231/2001 e le altre attività di verifica interne con particolare riferimento al rispetto della Convenzione di gestione.

G) Comunicazione e relazioni istituzionali

Si tratta della funzione di contatto e interlocuzione del gestore con i diversi *stakeholders* del servizio idrico integrato, ovvero gli Enti di regolazione (ARERA e ATO CT), e le amministrazioni locali e di collegamento con gli organi di stampa.

H) Controllo di gestione e contabilità regolatoria

Si tratta della funzione a cui compete la redazione di analisi e reportistica periodica sia interna a supporto della direzione aziendale sia esterna con specifico riferimento agli adempimenti connessi con la regolamentazione del servizio.

In particolare, si tratta di predisporre la documentazione periodica agli enti di regolazione, il *budget* annuale e il piano pluriennale.

I) ICT-TLC

La funzione copre tutti gli aspetti connessi alla realizzazione e gestione dei sistemi informativi interni di elaborazione e gestione dati, sia alla strutturazione di sistemi di telecomunicazione, inclusi gestione hardware e software. All'interno della funzione figura anche il sistema informativo territoriale.

J) Legale e regolazione

La gestione di un servizio regolamentato richiede la presenza di una struttura legale interna in grado di garantire la copertura dei diversi aspetti giuridici propri del ciclo idrico integrato.

La funzione dovrà svolgere più in generale anche tutte le ulteriori attività giuridiche e legali di supporto alla gestione, tra quali le questioni societarie ed i rapporti in corso.

K) Qualità e sicurezza

La funzione deve garantire sia la gestione del sistema di qualità aziendale sia il rispetto delle norme sulla sicurezza. Se opportuno, può essere suddivisa in due unità operative distinte.

L) Risorse umane

Il gestore deve essere in grado di gestire i temi che afferiscono alla gestione del personale, vale a dire: l'amministrazione (retribuzioni, contribuzioni, fiscalità connessa al personale) del personale in senso stretto e la rilevazione delle presenze, le relazioni con le OO.SS., la definizione e la gestione dei progetti di formazione e sviluppo.

M) Organizzazione e Affari generali

Si tratta di una funzione che include tutte le attività connesse con il supporto al ciclo produttivo. In particolare, include:

- la gestione logistica;
- la gestione della sicurezza;
- i servizi generali di sede;

- la gestione officine;
- la gestione del patrimonio;
- la segreteria;
- il protocollo.

N) Servizi commerciali e rapporti con i clienti

Si tratta di servizi che includono la gestione degli sportelli e dei *call center* presenti sul territorio nonché le attività di coordinamento dei servizi commerciali.

O) Servizi di *staff* alla Direzione operativa

Il modello gestionale proposto prevede la presenza di alcune funzioni di *staff* alla Direzione operativa la cui posizione all'interno della struttura organizzativa è motivata dalla stretta relazione con il processo produttivo.

P) Magazzini

La funzione ha natura strettamente gestionale in quanto ha per scopo la gestione dei magazzini dislocati sul territorio utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato.

Include, altresì, la gestione del parco mezzi.

Q) Attività elettriche e Telecontrollo

La funzione raggruppa le attività di gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparati di telecontrollo e telegestione, nonché l'*help desk*.

Le funzioni riconducibili all'area tecnica includono le funzioni

collegate alle attività di progettazione e direzione tecnica.

R) Segreteria tecnica

La funzione racchiude tutte le attività di *staff* di supporto alla struttura operativa che non sono già allocate in altre distinte funzioni.

Si occupa anche del controllo degli scarichi industriali.

S) Cartografia e analisi territoriali

La funzione è principalmente deputata alla rappresentazione cartografica delle reti e degli impianti e alle relative attività di supporto alla progettazione.

T) Progettazione, ingegneria e sviluppo, direzione lavori e collaudi

La funzione di progettazione rappresenta un'importante attività di *staff* della direzione operativa in quanto coinvolta con le attività di manutenzione straordinaria, rinnovo e ampliamento delle reti e degli impianti. Alla funzione è attribuita anche la formulazione di pareri di competenza in merito a realizzazioni di reti e impianti da parte di terzi, pubblici o privati.


U) Servizi di misura

Si tratta del complesso delle attività strettamente connesse con la gestione della rilevazione dei dati sulla performance del SII.

V) Permessi, autorizzazioni e catasto

È una funzione deputata allo svolgimento delle attività legate alla gestione delle autorizzazioni, delle attività di preparazione per le

pratiche di esproprio, dei dati catastali legati alle attività di gestione delle reti e degli impianti.




Direzione operativa e reti

Le attività tecniche sono suddivise in tre funzioni principali articolate per tipologia di cespiti, ovvero:

- gestioni reti di acquedotto e fognatura;
- gestioni impianti a servizio di reti di acquedotto e fognatura;
- impianti di trattamento/disinfezione.

La gestione delle reti può essere suddivisa in modo funzionale tra gestione reti acquedotto e gestione reti di fognatura.



Direzione operativa impianti

1) Impianti di acquedotto e fognatura

Il modello gestionale proposto adotta, per la gestione degli impianti di servizio, uno schema strutturato in modo coerente con quello delle reti di acquedotto e fognatura. Sulla base di valutazioni di efficienza tecnico-gestionale gli impianti di trattamento e disinfezione della risorsa sono organizzati con un'unità operativa a sé stante.

2) Impianti di depurazione

Il modello gestionale prevede la gestione separata della depurazione in quanto tale funzione è caratterizzata da specificità tecniche e gestionali e quindi da modeste complementarità con la gestione degli altri impianti.

La depurazione è articolata secondo un principio funzionale che, da un lato, distingue l'esercizio degli impianti dalla loro manutenzione e, dall'altro, prevede la separazione operativa delle attività relative alla gestione del processo di depurazione.

Il complesso delle attività connesse con la gestione delle autorizzazioni agli scarichi con la formulazione del parere di competenza per le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura è svolto da una distinta unità operativa in *staff* al responsabile della funzione depurazione.

3) Funzioni e risorse

Appare opportuno, ai fini della completa esplicazione del modello gestione da adottare, riportare in tabella la quantificazione delle risorse umane allocate alle diverse funzioni.

Il dimensionamento è da intendersi come indicazione di massima di riferimento per il gestore unitario in quanto potranno esserci degli adattamenti operativi in fase di implementazione della organizzazione gestionale, data la finalità di realizzazione degli obiettivi del piano e di raggiungimento di un più elevato livello di efficienza.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Livello	Funzione	A
Direzione		6
Staff DG	Amministrazione e finanza	6
Staff DG	Acquisti e appalti	1
Staff DG	Audit interno	2
Staff DG	Comunicazione e relazioni istituzionali	4
Staff DG	Controllo di gestione e contabilità regola-	4
Staff DG	ICT-TLC	1
Staff DG	Legale e regolazione	3
Staff DG	Qualità e sicurezza	3
Staff DG	Risorse umane	4
Staff DG	Organizzazione e affari generali	6
Staff DG	Servizi commerciali e rapporti con clienti	4
Totale staff DG		1
Staff DO (dir. O-	Magazzini	4
Staff DO (dir. O-	Attività elettriche e telecontrollo	2
Staff DO (dir. O-	Area tecnica: segreteria tecnica	3
Staff DO (dir. O-	Area tecnica: permessi, autorizzazioni e	5
Staff DO (dir. O-	Area tecnica: progettazione	3
Staff DO (dir. O-	Area tecnica: cartografia	6
Staff DO (dir. O-	Area tecnica: servizi misura	2
Staff DO (dir. O-	Area tecnica: laboratorio	2
Staff DO	<i>Totale Area Tecnica</i>	8
Totale Staff DO		1
Reti	Gestione reti acquedotto	1
Reti	Gestione reti fognatura	4
Totale reti idriche e fognarie		1
Impianti	Ricerca perdite	2
Impianti	Manutenzioni	4
Impianti	Gestione impianti di trattamento e disinfe-	3
Totale Gestioni impianti idrici e fognari		9
Depurazione	Autorizzazioni	5
Depurazione	Esercizio impianti depurazione	4
Depurazione	Manutenzioni impianti depurazione	4
Depurazione	Gestione operativa processi depurazione	4
Totale impianti depurazione		1
Totale generale		6

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Considerata l'importanza del servizio ed il ruolo che i gestori (in particolare quelli pubblici precedenti) attualmente coinvolti, hanno sempre svolto, tra i vari modelli di affidamento possibili, l'ATI di Catania ha scelto quale indirizzo del gruppo di lavoro, un percorso che prevede, come detto l'affidamento alla società *in house*.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

I REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ *IN HOUSE*

Al fine di ottemperare a quanto richiesto in sede di disciplinare, ed in linea con le recenti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, si ritiene opportuno evidenziare, oltre ai requisiti previsti per l'affidamento *in house* come sopra richiamati, le ragioni che non consigliano una scelta differente.

Il mancato ricorso al mercato si basa sul giudizio dell'economicità del processo produttivo. Ha senso, infatti, in linea di principio, ricorrere al mercato quando ci si attende un significativo miglioramento della efficienza economica fin dalla partenza del servizio rispetto alla situazione attuale.

Preliminarmente occorre osservare, in merito alla possibilità di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società *in house* all'interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati, che detta partecipazione al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità ai trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un'influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Nel caso di specie, inerente il settore dei servizi idrici, la partecipazione di privati è preclusa poiché, per un verso, la norma di riferimento per l'affidamento della gestione del servizio idrico è il già ricordato art. 149 *bis* del Codice dell'ambiente che chiaramente la esclude e, per altro verso, manca una norma di legge che espressamente la prescriva.

Pertanto, almeno fino a quando una specifica disposizione nazionale, diversa dagli articoli 5 d. lgs. 50/2016 e 16 d. lgs. 175/2016, non consentirà espressamente siffatta possibilità, indicando nel contempo anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all'interno della società e i rapporti con il socio pubblico, l'apertura dell'*in house* ai privati deve ritenersi esclusa.

Non può giungersi a diversa conclusione, in considerazione del richiamo ai principi dell'ordinamento europeo che si riscontra ancora nel predetto art.149 *bis*, in quanto, proprio l'ordinamento europeo impone una specifica previsione nazionale che prescriva (e disciplini) la partecipazione dei privati alle società *in house* (in termini analoghi, come si diceva, gli artt. 5 del Codice dei contratti pubblici e 16 d. lgs. 175/2016).

La scelta dell'affidamento del servizio idrico *in house* richiede che il soggetto affidatario soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento europeo così delineate:

a) partecipazione pubblica totalitaria: la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale della società esclude la possibilità di configurare un'effettiva e completa dipendenza gestionale nei confronti dell'ente pubblico.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Secondo la Corte di giustizia, Grande sezione, 8 aprile 2008, causa n. C-337/05, Commissione / Italia, "*la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi*";

b) "dipendenza gestionale": impone l'esercizio, da parte dell'ente pubblico affidante, di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Il controllo analogo diviene, nella sostanza, un controllo strutturale; il che si verifica allorché l'ente pubblico abbia un'influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società (in tal senso, *ex pluribus*, Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen).

Catania Nord Acque s.c.p.a. possiede in senso strutturale e funzionale i requisiti per l'affidamento *in house* in quanto:

1. La società è a totale partecipazione pubblica.

Lo Statuto inibisce la partecipazione di privati al capitale sociale, stabilendo l'inefficacia nei confronti della società e dei soci del trasferimento delle azioni a tale categoria di soggetti e, conseguentemente, l'impossibilità per la società di iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e per costui di esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni, così che il vincolo del capitale pubblico è soddisfatto sia sotto il profilo fattuale, avuto riguardo alla compagine sociale, sia sotto il profilo giuridico, in forza del citato vincolo statutario.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

2. La società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo esercitato dall'ente pubblico che affida il servizio idrico integrato, in conformità allo statuto, in modo congiunto con gli altri enti locali azionisti appartenenti all'ATO e si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto *in house*.

Nello statuto societario, peraltro, è specificatamente delineato l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale.

3. Con l'affidamento del servizio idrico integrato, la società è destinata a svolgere la propria attività prevalente (anche sotto il profilo economico) in favore dei soci pubblici affidanti, in quanto il fatturato conseguito nel settore idrico rappresenterà oltre l'80% del fatturato complessivo richiesto dalla legge.

La società *in house* coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), attraverso un impiego razionale delle risorse disponibili nel rispetto degli *standard* di qualità attesi in relazione al servizio (efficienza) in condizioni di equilibrio economico- finanziario (economicità).

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

L'obiettivo è fornire un servizio universale volto al più alti livello possibile di soddisfazione degli utenti (socialità), e, nella fattispecie, gestire il S.I.I. nell'interesse degli enti locali come anche nel rispetto di *standard* qualitativi per i servizi erogati agli utenti (qualità del servizio).

La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore *in house*, infine, garantisce un'inderogabile (perché stretta dai vincoli funzionali) unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce.

Tenuto conto tanto degli esiti dell'attività sino ad oggi espletata nel settore idrico nella Provincia di Catania, e delle concrete modalità di erogazione del servizio stesso, si ritiene, pertanto, che la forma di gestione *in house* sia, in concreto, sul piano economico-giuridico, sicuramente opportuna perché in grado di soddisfare pienamente i suindicati obiettivi.

Si consideri, poi, l'evidente necessità di raggruppare in unica gestione una moltitudine di servizi forniti sul territorio che determinano una parcellizzazione dei costi e soprattutto delle strutture, destinate a sovrapporsi creando un dedalo nel sottosuolo cui solo la gestione unitaria può porre fine e soluzione. Prevedibilmente, da ciò potrà derivare anche un minor costo per la manutenzione delle strutture stesse.

Nel procedere all'analisi delle componenti che possono condurre in modo equilibrato alla scelta, tra i modelli gestori sopra indicati, di quello "*in house*", occorre dare conto anche della differenziazione delle tariffe oggi presenti sul territorio, connessa non solo al gestore operante ed al differente margine di ognuno, ma anche alla complessità delle infrastrutture ed alla localizzazione del Comune da approvvigionare.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Anche da questo punto di vista, la scelta del modello *in house* al pari di altri modelli, potrebbe consentire in modo altrettanto proficuo uniformità, mediante ripartizione, delle tariffe ed il perseguimento di meccanismi perequativi e di utilità sociale connessi alla risorsa “acqua”, destinata ad un territorio complesso e difficilmente raggiungibile.

A tal proposito non pare superfluo segnalare che, pur a parità di condizioni, il modello *in house*, in ragione della prevalente proprietà pubblica delle gestioni attuali si allinea ad un contesto che gli è congeniale, con ogni probabilità, agevolando il processo di unificazione e di uniformazione delle tariffe.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

RELAZIONE DI CONGRUITA' EX ART 192 D.Lgs. 50/2016

L'opzione per il modello "*in house*" per l'affidamento del servizio, in esito al gruppo di lavoro dell'Assemblea, tiene conto, comparativamente, sia delle condizioni effettive ed attuali della gestione del servizio idrico nella Provincia di Catania, che dei vantaggi a vario titolo perseguibili.

Muovendo dalla conformazione del territorio, occorre ulteriormente evidenziare che l'Ambito di Catania si presenta, per ragioni storiche e di conformazione geografica (e orografica), estremamente frastagliato, oggetto di diverse forniture di servizio, dunque non agevolmente confacente ad una *reductio ad unum* del servizio.

Il numero di Comuni interessati dal servizio e la presenza di opere strutturali in capo ai fornitori, determinano, infatti, una estrema frammentazione di partenza dell'offerta con differenti costi proposti sul mercato.

E' noto ed innegabile il dibattito che ha interessato la dottrina e la giurisprudenza interna e comunitaria, portando il legislatore ad introdurre continui "correttivi" circa la possibilità e l'utilità di ricorrere a società *in house*. Le voci sono numerose e anche discordanti, in proposito, ferma restando, in tutti i casi, la necessità di operare la scelta circa l'adozione di un certo modello societario per la gestione dei servizi pubblici locali rapportandola alle concrete finalità perseguite, ai reali interessi pubblici

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

coinvolti ed agli specifici contesti nei quali l'ente societario è chiamato a svolgere la sua attività.

In termini generali, tenuto conto di quanto appena rilevato, può affermarsi che l'affidamento alla società pubblica *in house* consente di perseguire l'obiettivo primario di istituire un unico gestore del servizio, con conseguente uniformazione dell'offerta, specie dal punto di vista tariffario.

Dal punto di vista prettamente economico, l'affidamento *in house* attraverso la istituzione di una società consortile ove gli avanzi netti sono destinati a finalità attinenti l'oggetto sociale rappresenta una soluzione opportuna e, per quanto possibile, da privilegiare.

La fornitura della c.d. risorsa acqua a tutti i soggetti interessati, anche quelli difficilmente raggiungibili in un ipotetico mercato liberalizzato, è garantita dalla presenza del soggetto pubblico e dalla previsione di un adeguamento tariffario, in linea con quanto consentito dall'ARERA, che compenserebbe le "perdite" parziali del fornitore.

L'affidamento *in house*, inoltre, risulta coerente con il percorso già da tempo avviato per la Provincia di Catania, ove le gestioni pubbliche del servizio idrico rappresentano circa l'80% del suo complesso.

Volgendo lo sguardo al perseguimento dell'obiettivo di lungo periodo determinato dalla volontà di raggiungere una struttura c.d. industriale e competitiva, l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici, l'adeguamento tariffario che può essere conseguito con la gestione *in house*, secondo le delibere ARERA, rappresentano un ulteriore ed affatto

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

trascurabile elemento di potenziale sviluppo verso la gestione aziendale e competitiva del servizio.

Da questo punto di vista, si stima estremamente significativo il previsto obbligo di "reinvestimento" nel servizio proprio della società consortile *in house* di eventuali avanzi netti della gestione (su questo si tornerà tra breve).

Altrettanto rilevante, ai fini della presente analisi comparativa, è anche l'esistenza di un ventaglio di tariffe base, di partenza, oggi applicate dai singoli gestori, suscettibile di determinare, nell'ottica del perseguimento di uniformi economie di scala, una notevole difficoltà se non una vera e propria *impasse* con conseguente impossibilità (o, comunque, estrema difficoltà) di procedere al riallineamento delle tariffe per il servizio e le infrastrutture.

La valutazione positiva per il modello *in house* discende anche dalla considerazione di specifiche situazioni inerenti l'area ed i rapporti tra gli "attori" sul territorio, rappresentate da contrasti nella gestione del servizio a vario titolo, sfociati in numerosi contenziosi, in parte tuttora pendenti, che l'affidamento al soggetto pubblico, anche mediante clausole di salvaguardia, potrebbe contribuire a ridurre, raggiungendo l'obiettivo finale della gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'interesse della collettività e, in particolare, dell'utenza.

Se, dunque, in tesi, alcune garanzie e salvaguardie sono comuni a tutti i modelli - trattandosi, come già ricordato, di un settore soggetto a regolazione - in materia tariffaria e di gestione del servizio (e delle infra-

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

strutture), quello che si intenderebbe privilegiare nella scelta presenta, a parità di condizioni, un *quid pluris* legato ai fattori sopra rammentati, tra i quali, indubbiamente, spiccano quello relativo al reinvestimento obbligatorio degli utili della costituenda società consortile *in house*, la evidente complementarità rispetto alla realtà esistente, caratterizzata nella grandissima parte da gestioni pubbliche e da una polverizzazione di gestioni private - certamente inadeguate ad assumere un servizio di così ampia portata - i cui dati economici, peraltro, non sono agevolmente ricavabili ai fini della redazione di un bando pubblico, con conseguente convenienza, anche sul piano della semplificazione procedurale, dell'affidamento diretto.

Ciò per tacere della garanzia che le gestioni pubbliche assicurano in termini generali, essendo risultato progressivamente fallimentare il ricorso al mercato ed a soggetti privati in materia di servizi pubblici, al punto che proprio il modello *in house*, in origine avversato a livello comunitario, ha sostanzialmente finito per trovare spazi significativi.

Lo stesso “modello Genova”, infatti, accolto dal legislatore a piene mani (pur con le dovute riserve, si badi, riguardo al tema della concorrenza), ha fatto sì che ormai da tempo si invochi una ripresa degli investimenti e delle gestioni pubbliche, soprattutto negli anzidetti settori, tra i quali rientra senza dubbio quello idrico⁸.

⁸ V., ad es., www.eticapa.it/eticapa/il-fallimento-della-privatizzazione-dei-servizi-pubblici; in proposito, anche micromega-online/il-fallimento-delle-privatizzazioni-e-il-sottodimensionamento-del-settore-pubblico, ove si osserva che "L'intero settore pubblico italiano nelle due diverse ramificazioni è nei fatti il più sottodimensionato

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Non è un caso, del resto, se si tratta di un modello attualmente “trainante” nell’ambito delle scelte operate verso la istituzione del Gestore unico: ci si trova al cospetto di un modello che non determina distorsioni della concorrenza, garantisce (come avvenuto in altre esperienze nazionali) un servizio di qualità, tariffe ragionevoli, investimenti e occupazione qualificata. Il controllo totale in mano pubblica di settori così delicati incide sulla coesione sociale, la competitività del territorio e la protezione dell’ambiente, conferendo uno stabile equilibrio economico e finanziario grazie anche alla clausola di “reinvestimento”. Nel contempo, altro aspetto significativo, è in grado di restituire garanzie rilevanti in ordine al mantenimento funzionale di beni demaniali ed indisponibili (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione).

d’Europa”. Inoltre, “i fautori delle privatizzazioni sostengono che l’operatore privato è sempre più efficiente dell’operatore pubblico. Lo Stato deve limitarsi a creare le condizioni necessarie affinché l’esercizio della libertà d’impresa avvenga nel rispetto delle norme e dei contratti vigenti... Per contro, i fautori delle nazionalizzazioni ritengono che possa essere solo lo Stato a svolgere funzioni di interesse generale e, nel caso della società autostrade, propongono (in linea con il Governo) la revoca della concessione. Quest’ultima posizione è condivisibile... La lunga stagione delle privatizzazioni – durata almeno un ventennio in Italia, nella sostanziale assenza di voci critiche – coincise con la c.d. svolta neoliberista e con la convinzione che oltre a generare maggiore efficienza, la cessione di asset pubblici a privati fosse necessaria per aumentare il gettito fiscale e generare avanzi primari. Le privatizzazioni – intenzionalmente o meno – servivano anche ad accrescere le diseguaglianze distributive, sia per l’aumento delle tariffe, sia perché – e per conseguenza – l’accesso a servizi privati è più difficile per i percettori di redditi bassi. Si riteneva che l’aumento delle diseguaglianze fosse un motore di crescita attraverso i c.d. effetti di sgocciolamento: i ricchi, in quanto più produttivi (per ipotesi), contribuiscono maggiormente alla crescita economica, rendendo successivamente possibili misure di trasferimento a vantaggio dei più poveri”.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Entrando più nel dettaglio, si stima utile rammentare che il legislatore ha previsto che gli statuti delle società possano contenere clausole in deroga delle disposizioni del codice civile relative alla gestione dell'impresa (altro tema assai complesso è, infatti, la portata delle deroghe al regime societario "ordinario"): l'art. 16 del Testo unico, nella parte relativa al fatturato delle società *in house*, in aderenza con il dettato dell'art. 5 del Codice dei contratti, dispone che gli statuti delle anzidette società debbano prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dal socio pubblico (o soci pubblici). La particolarità della disciplina risiede nella circostanza eccezionale che all'ente *in house* è permessa una "*produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato*" la quale però non resta nella sua disponibilità, ma "*è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*".

Il regime sanzionatorio in caso in caso di mancato rispetto del limite quantitativo del fatturato (oltre l'80% a favore del socio pubblico) risulta estremamente rigoroso, poiché in tal caso si prevede l'attivazione dei meccanismi ispettivi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, giusta previsione di cui all'art. 15 del Testo unico, nonché l'applicazione del procedimento di denuncia al Tribunale, ex art. 2409 del codice civile, contemplato per gli amministratori resisi autori di gravi irregolarità nella gestione della società.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

La norma prevede anche una ipotesi di regolarizzazione del mancato rispetto del limite del fatturato a favore del socio pubblico: in base al comma 5, la società *in house* può sanare l'irregolarità ove, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci o ad una parte dei rapporti con i soggetti terzi, oppure agli affidamenti diretti ricevuti dal socio pubblico, così sciogliendo i relativi rapporti, ipotesi certamente non prevedibile nel caso di specie, in cui oggetto dell'affidamento è un'unica attività essenziale.

Lo scopo lucrativo (inteso, oggi, non solo come distribuzione di dividendi, ma anche come perseguimento della piena capacità di produzione di ricchezza da parte della società, con ciò quindi certamente anche ammettendo reinvestimenti dell'utile in vista dell'efficienza produttiva dell'impresa, propri dell'impegno che assume la società *in house*) risulta, però, ben di rado compatibile con lo scopo pubblicistico (inteso, invece, come ricerca del bene comune di una data collettività). Tra gli obiettivi posti alle società pubbliche, oltre alle correttezza giuridico formale dell'azione, tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori, al controllo della spesa e razionalizzazione delle risorse, integrazione e comunicazione, efficienze ed efficacia dell'azione, di particolare rilievo appaiono il monitoraggio costante della dinamica dei costi e dei ricavi (al fine di evitare il consolidarsi di situazioni di *deficit* con possibili pesanti ricadute sul bilancio comunale in termini di ricapitalizzazioni obbligatorie per la copertura delle perdite di gestione), la destinazione degli utili principalmente al potenziamento del servizio principale e, in subordine,

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

all'alleggerimento degli oneri a carico dell'ente per l'erogazione del servizio.

La giurisprudenza amministrativa, anche prima dell'entrata in vigore del Testo unico in argomento, ha ritenuto che *"in mancanza di previsioni legislative, i servizi di interesse generale possono essere definiti come le attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. In questa categoria si possono annoverare sia attività di servizio non economiche ..., sia attività di servizio cosiddette di interesse economico generale, che si identificano in quelle rese nell'ambito di un mercato concorrenziale, dove si trovano, quindi, ad operare tanto soggetti privati che soggetti pubblici. Per tale loro caratteristica, i servizi di cui si parla si collocano in una sorta di zona intermedia tra le attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, e le attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc."*⁹.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Giurisprudenza contabile, l'Amministrazione pubblica, nella duplice veste di socio e di ente affidante, assume un ruolo centrale, nel senso che, esercitando le proprie prerogative, ha facoltà di condizionare le modalità di svolgimento del servi-

⁹ Cfr., *ex multis*, Corte conti, sez. reg. contr. Valle d'Aosta, parere n. 13 dell'1 agosto 2014.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

zio, assicurando il reinvestimento degli utili, conseguentemente influenzando in modo determinante la sua classificazione.

Peraltro, diversamente dalle spese per partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale, le quali, in quanto forme di investimento sono finanziabili con ricorso all'indebitamento ovvero con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato, le operazioni di ricapitalizzazione per ripiano delle perdite, rappresentando spesa corrente, non solo non sono finanziabili facendo ricorso all'indebitamento, ma incontrano anche i limiti di cui all'articolo 187 del TUEL¹⁰.

Tale disposizione da un lato prevede che l'avanzo di amministrazione sia distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento e dall'altro elenca le spese finanziabili con l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e cioè:

a) il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e l'estinzione anticipata di prestiti;

c) i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

¹⁰ Corte conti, sez. Piemonte, parere n. 15/2008.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

d) il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

e) il finanziamento di spese di investimento.

Le descritte previsioni, riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e fatte proprie dalla dottrina contabile, limitano chiaramente le possibilità operative degli enti locali nell'utilizzo delle risorse allocate nell'avanzo di amministrazione. Proprio in considerazione di dette limitazioni, è stata rilevata l'opportunità che, non essendo previsti stanziamenti in bilancio destinati a coprire le perdite, l'ente adotti misure precauzionali, quali la previsione di un vincolo dell'avanzo di amministrazione disponibile per far fronte agli investimenti strutturali e ad eventuali debiti fuori bilancio generati da gestioni partecipate in perdita.

Altro tema rilevante è quello concernente il personale, non trovando applicazione rispetto alle società *in house*, come di recente statuito dalla Corte dei conti, la clausola sociale insita in ogni affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50 d. lgs. n. 50/2016. Ciò consente una selezione dello stesso in quantità ed in qualità, senza gravare di costi non strettamente necessari la gestione, inderogabilmente improntata, come più volte si è ribadito, ai criteri di economicità ed efficienza¹¹.

¹¹ Cfr. Corte conti, sez. contr., Liguria, delibera n. 14 del 30 gennaio 2020, laddove si sancisce che "il ricorso a clausole sociali non può essere utilizzato come strumento per eludere il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica previsti in materia di assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica, che trovano diretto fondamento nell'art. 97 Cost.". Per quanto riguarda gli operatori privati si veda Tar Puglia, Ba, 12 novembre 2019 n 1491, ove si afferma che la clausola sociale non può

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

La esclusiva presenza pubblica nel capitale, per altri versi, potrebbe garantire *de futuro*, come avvenuto in altre realtà¹², un forte decremento, se non un completo azzeramento della conflittualità all'interno della costituenda società e nei confronti dell'Autorità di regolazione, a differenza di quanto registratosi - si tratta, beninteso, di un rilievo statistico, ma lo si segnala per completezza ritenendolo non privo di interesse - in presenza di opzioni gestorie con la costituzione di società miste, laddove sovente sono sorti contrasti tra soci pubblici e privati.

Con questo non si intende sostenere che, per partito preso, le società a partecipazione privata siano da scartare a priori, ma che, proprio in un contesto regolato - dove, cioè, le fondamentali garanzie di base sono assicurate - occorre guardare ai contesti territoriali, alle esigenze dell'utenza, alla semplificazione dei procedimenti ed ai tempi per il loro compimento.

Pertanto, senza sottovalutare in alcun modo i pregi delle gestioni private, il confronto con quelle interamente pubbliche, ove vi siano le risorse, non si risolve a priori a vantaggio delle prime immaginando che queste siano in grado di porre sul terreno una gestione imprenditoriale più accorta ed efficiente, anche perché - ammesso che sia possibile in un

imporre loro l'applicazione di un dato contratto collettivo per i lavoratori da assorbire (cfr. anche Cons. Stato, III, 18 settembre 2018 n. 5444). E', infatti, necessario trovare un punto di equilibrio e di contemperamento tra l'obbligo sociale della salvaguardia dei livelli occupazionali con la libertà d'impresa e la facoltà di organizzazione del servizio in coerenza con l'organizzazione produttiva (Cons. Stato, V, 10 giugno 2019 n. 3885; Id., III, 30 gennaio 2019 n. 750; Id., III, 29 gennaio 2019 n. 726).

¹² Cfr., ad es., www.ati3umbria.it.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

contesto regolato, lo si ribadisce - ciò non costituisce un elemento da porre a loro vantaggio per la finalità stessa del servizio: se, infatti, a parità di resa e di investimenti, i risultati di gestione siano superiori alle attese, nel caso di società consortile *in house* il previsto reinvestimento degli utili determina un indubbio vantaggio per la collettività. Laddove gli utili vengano investiti in ammodernamento delle strutture - come è, peraltro, obbligatorio in tutti i casi - la differenza sarà dal privato presumibilmente redistribuita e costituirà la (legittima) redditività del suo impegno.

In determinati contesti - differenti da quello esaminato - ciò può non costituire un problema, perché i soggetti privati o le società miste possono egualmente raggiungere *targets* economici significativi.

In un contesto complesso come quello esistente nella Provincia di Catania, anche a parità di condizioni, il modello *in house* si presenta "a monte" più semplice da realizzare ed in linea con gran parte delle gestioni pubbliche esistenti sul territorio, assicurando, nel contempo, a quelle private le giuste salvaguardie *ex lege*.

Per tutte queste ragioni, dunque, una scelta diversa, pur astrattamente proponibile, si presenta complessivamente meno conveniente sotto diversi profili, confermando la bontà dell'indirizzo dell'Assemblea.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

VALUTAZIONE TECNICO-GIURIDICA DI EVENTUALI CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

La presente relazione, nell'esaminare ed analizzare l'opzione per la gestione *in house* del servizio, vuole tenere conto anche dell'attuale, complesso, sistema di gestione del servizio idrico relativo ai 58 comuni della Provincia di Catania.

Dal punto di vista normativo la soluzione adottata dall'Assemblea non presenta significative problematiche, tenuto conto delle convenzioni stipulate con i più importanti gestori in atto esercenti, con cui questi ultimi si sono impegnati ad attivare e comunque consentire procedure di aggregazione finalizzate alla gestione unica

In applicazione dell'articolo 172 del Decreto n. 152/2006, gli enti di governo degli ambiti che **non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento**, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e **fuori dai casi di cui al comma 1**, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149 bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege* alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimen-

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

to, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

E', inoltre, previsto che alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

Come si vede, risulta minutamente regolata dal legislatore nazionale, con norma imperativa, la fase "transitoria" (sicuramente la più delicata, perché in grado di suscitare contenziosi), rendendo possibile in modo equilibrato il passaggio dalle "vecchie" alla "nuova" gestione mediante la previsione, nell'ambito della medesima disciplina, delle debite salvaguardie per tutti coloro i quali vantino un titolo legittimo ancora non scaduto.

Pertanto, progressivamente, il Gestore unico - una volta istituito - subentrerà in tali rapporti senza incidere, a ben guardare, sulle posizioni quesite, nel contempo, tuttavia, acquisendo le tessere di un mosaico tanto frastagliato quanto ineluttabilmente destinato a ricomporsi in unità.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

L'ordinamento, dunque, da un lato, esclude la partecipazione dei privati alla società, se non sulla base di una norma specifica di rango nazionale, dall'altro, interviene in modo sufficientemente chiaro per scongiurare il concreto (e quasi certo) rischio che, nel corso del tempo necessario per ricondurre ad unità la gestione del servizio, possano verificarsi dei "vuoti gestionali" soprattutto per le aree difficilmente raggiungibili in cui attualmente operano i gestori "storici", talora anche in modo economicamente apprezzabile.

Per tale motivo, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, generata, seppure auspicabilmente solo nella fase iniziale e per un periodo ragionevolmente contenuto dal momento di scelta e di concretizzazione dell'affidamento *in house* (così come previsto dalla normativa medesima), è conforme all'ordinamento - ma occorrono, a tal fine, apposite deliberazioni in sede assembleare - il mantenimento dei servizi di fornitura in corso fino alla completa loro acquisizione, per mezzo del meccanismo "progressivo" appena illustrato, ad opera della società *in house*.

Ciò, lo si ribadisce, fornisce importanti garanzie all'ente rispetto ad eventuali (quanto assolutamente da scongiurare) interruzioni di pubblico servizio, fermo restando che occorre prevedere, preventivamente e con assoluta chiarezza, un arco temporale massimo entro il quale operare il subentro.

Parimenti, muovendo dal superiore presupposto di carattere generale, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, sempre in ragione di con-

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

tingenti esigenze correlate alla fornitura del servizio, è ipotizzabile la proroga delle convenzioni in essere con gli attuali gestori operanti nel territorio, i quali, se anche in possesso di concessione o in attesa di rinnovo della stessa, in mancanza di una specifica normativa regionale, potrebbero trovarsi confinati in un “limbo”, ossia in una condizione giuridicamente indefinita senza, peraltro, conoscere l’esito degli investimenti effettuati sino ad oggi.

Pertanto, in attesa della emanazione di una auspicata normativa a livello regionale, considerato che il Genio Civile ha temporaneamente sospeso il rinnovo delle concessioni esistenti, può prevedersi, a titolo di salvaguardia, la prosecuzione della gestione temporanea in capo ai gestori preesistenti sul territorio, in ragione dell’interesse superiore alla fornitura del servizio.

La scelta, oltre che da ragioni di opportunità, dettate dall’esigenza di evitare le interruzioni di pubblico servizio, nell’attesa dell’acquisizione delle strutture, consente di rispettare l’*iter* programmatico verso la creazione del servizio idrico integrato in capo alla società *in house*.

Anche in tal caso, si badi, occorre prevedere una sorta di percorso progressivo, fissando un termine ultimo per la prosecuzione in salvaguardia della gestione, coincidente con la scadenza del rapporto in essere o con la piena assunzione della gestione integrata in capo alla società “*in house*”.

In generale, in ambito giurisprudenziale è stato ampiamente osservato che la proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

“in avanti” la scadenza conclusiva del rapporto mediante un differimento temporale, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria.

Prescindendo dal quadro normativo applicabile, richiamato dalla stessa ARERA, il Ministero dell’ambiente (Prot.0007069.18-04-2016), chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione da fornire circa la applicabilità dell’articolo 147 comma 2 bis del Decreto 152/2006 in caso di richiesta del gestore privato di prosecuzione nella fornitura idrica, ha correlato detta possibilità alla sussistenza di stringenti requisiti la cui presenza ne ammette la possibilità.

Il principio è ripreso dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr., Tar Lombardia – Milano, sentenza n. 371 del 15 marzo 2017) che ha definito la portata dell’articolo 147 comma 2 bis, ponendolo come punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati.

In particolare occorre siano rispettate tre condizioni: approvvigionamento idrico di pregio; la tutela del corpo idrico; utilizzo efficiente della risorsa idrica (stato degli impianti, livello di prelievo e dispersione della risorsa idrica, necessità di investimento per il miglioramento della rete, costo del servizio). In pratica, la gestione autonoma dovrebbe consentire un utilizzo della risorsa idrica più efficiente di quello che si potrebbe ottenere con la gestione unitaria.

Con interpretazione operata al di fuori dell’ambito di applicazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 172 e dell’articolo 147 comma 2 bis, la proroga può, in particolari casi, assumere la forma della “proroga tecnica”,

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

istituto che prevede il prolungamento del rapporto per un periodo necessario a garantire la continuità della prestazione nelle more della conclusione delle procedure di scelta e di pieno subentro del nuovo contraente.

Nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, in assenza di una espressa previsione di carattere generale, la giurisprudenza ha ammesso la proroga del contratto affermando che *“la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed è addirittura estensibile anche alle concessioni di beni pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151 , per una applicazione più recente dei suindicati principi, cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 11 febbraio 2016 n. 293)”* (TAR Lazio – Roma, Sez. II-Quater, sentenza 4 settembre 2017, n. 9531).

Essendo consentita la sola proroga “tecnica”, questa per essere legittima, non potrebbe durare più di sei mesi.

Nel D.Lgs. n. 163/2006 tuttavia la proroga tecnica ha comunque trovato un fondamento normativo, seppur limitato all’ipotesi di acquisti in economia: il comma 10, lettera c), dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l’acquisizione in economia di beni e servizi è consentita

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

anche in relazione a “*prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria*”.

Il legislatore del D.Lgs. n. 50/2016 ha, in seguito, introdotto una disciplina maggiormente puntuale in ordine alla proroga cd. “tecnica” nell’ambito dell’art. 106 ove al comma 11, in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, si dispone che “*la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*”.

Esaminando il dato letterale della disposizione, con l’inciso “*se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga*”, sembra che il Legislatore abbia escluso la possibilità di una proroga “tecnica” del contratto qualora la *lex specialis* di gara non abbia a suo tempo previsto espressamente tale possibilità.

Più nel dettaglio dalla disciplina dell’art. 106 del Codice Appalti si desume che:

1. perché l’Amministrazione possa disporre una proroga tecnica del contratto è necessario che nella *lex specialis* di gara sia stata a monte

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

inserita la clausola di opzione di proroga tecnica, poi trasfusa nel contratto di appalto;

2. la proroga tecnica, sulla base della clausola di opzione prevista nella *lex specialis* di gara, deve essere adottata dall'Amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si riferisce: poiché con la proroga viene modificata la durata del contratto, la stessa presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace. Se infatti il contratto è già scaduto e quindi non più efficace non è possibile dar corso a una proroga tecnica della durata in quanto la durata, intesa come validità, è già venuta meno;

3. la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto. In tal senso, al momento di adozione della proroga tecnica del contratto scaduto dovrà essere stata già avviata la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto, ancora in corso di svolgimento;

4. la proroga tecnica può essere disposta unicamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente: trattandosi di un rimedio eccezionale, **deve essere finalizzato ad assicurare la prosecuzione del contratto senza soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo affidatario;**

5. nel periodo di differimento temporale del contratto determinato dalla proroga tecnica l'Amministrazione può disporre che l'affidatario sia

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

tenuto – per tutta la durata della proroga – all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’Amministrazione stessa.

La giurisprudenza e la prassi di settore nell’ambito delle diverse pronunce relative alla valutazione della legittimità delle proroghe via via disposte, hanno individuato i limiti di applicazione della proroga tecnica intesa come “*istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali*” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 274).

È stato, inoltre, affermato che la proroga “*è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 maggio 2009, n. 2882).

La giurisprudenza, più in generale, ha ammesso la proroga tecnica affermando che: “*Per effetto dell’applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive, è vietata la proroga tacita e la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo*

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 aprile 2011 n. 2151).

Dunque, è legittima la proroga solo se connessa ad una nuova gara e, quindi, non può che essere posta in essere ed approvata quasi simultaneamente con l'avvio della gara medesima.

Di recente la giurisprudenza amministrativa ha affrontato nuovamente il carattere eccezionale della proroga tecnica, per mezzo della quale si effettua un differimento del termine finale del rapporto di appalto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, individuando il suo fondamento unicamente in oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante. Infatti, la legge lo riserva a circostanze del tutto eccezionali («*La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente*»), la cui **ratio è solo quella di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more della gara**. Il che ne evidenzia il carattere derogatorio e di stretta interpretazione, dunque di applicazione consentita solo se ricorrano le condizioni di legge.

La cd. "proroga tecnica" – istituto, dunque, volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta, così, un'ipotesi del tutto eccezionale (*ex multis*, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521; Id., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274; Id., sez. V, sentenza 29 maggio 2019, n. 3588).

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Ed ancora è stato di recente affermato che *“la proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. Ciò, peraltro, è stato chiarito, conformemente all’univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall’ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo; è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882).

Se è vero, quindi, che sono considerate legittime le clausole di proroga inserite ab origine nella *lex specialis* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580; sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 850), giacché in tal modo non è configurabile una violazione della *par condicio* (né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara), è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola della *lex specialis*, soggiace, comunque, a determinate condizioni (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II-Bis, sentenza 10 settembre 2018 n. 9212).

In materia, si segnala l’intervento dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) espressasi come segue: *“E’ pacifico che, in*

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora, abbia la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro” (AVCP, deliberazione n. 33/2013).

Di recente, l'ANAC ha ribadito in linea generale che l'uso improprio di proroghe contrattuali, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, configura una violazione delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, in quanto la proroga costituisce un rimedio eccezionale. In particolare l'anzidetta Autorità anticorruzione ha ritenuto che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcun spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (Cons. Stato n. 3391/2008). La proroga, come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio, deve mantenere carattere di temporaneità esclusivamente al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. Sempre l'Anac si è espressa proprio con

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

riferimento alla “proroga tecnica”, (cfr. Delibere nn. 6/2013 e 1/2014, Comunicato del Presidente del 4.11.2015, sull’utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici) sulla scorta della consolidata giurisprudenza, che ammette la proroga tecnica solo in via del tutto eccezionale, poiché essa costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente codice dei contratti al comma 1 dell’art. 2 [oggi art. 30 del D. Lgs. 50/2016], riconducendola ad **“una prassi amministrativa, in via del tutto eccezionale, in considerazione della necessità – riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di evitare un blocco dell’azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza. Il ripetuto uso della proroga come nel caso in esame, è causato prima di tutto dalla mancata programmazione nell’acquisto di beni e servizi, che dovrebbe garantire il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari. L’assenza di questa attività moltiplica le emergenze, in cui la proroga tecnica viene presentata ancora prima che abbia inizio il vero e proprio affidamento del servizio. La proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di essere, uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura e diventa un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione”** (ANAC, Delibera n. 882 del 25 settembre 2019).

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Ai fini della valutazione della legittimità delle proroghe, la giurisprudenza ha ritenuto rilevante anche il numero di proroghe disposte, osservando che il “costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il principio del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, stabilito dall’art. 23 della L. 18/4/2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE (che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici) mentre la semplice proroga può essere accordata per un tempo predeterminato e limitato, oltre ad essere prevista ab origine negli (eventuali) atti di gara e venire esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione” (cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila – 19/3/2015 n. 182; sentenza Sezione 7/4/2015 n. 490 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V – 15/3/2016 n. 1034).

La proroga in generale non può, pertanto, essere considerata una sorta di “diritto” dell’operatore uscente, né comunque un’opzione che l’Amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto ad esempio un affidamento in via d’urgenza a un nuovo operatore.

Nel caso di specie, l’istituto della proroga temporanea potrebbe risultare legittimato, e dunque giustificato, da un’interpretazione sistematica della norma richiamata facendo leva sulla sua evidente *ratio* con esplicito riferimento alla parte in cui l’applicazione dell’istituto è consentita per determinare la prosecuzione dell’azione amministrativa ed evitare il blocco della fornitura o del servizio.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Se quanto si è opinato ha un fondamento, come si ritiene, una proroga di tal fatta potrebbe ammettersi in ragione di una serie di elementi che, concretamente, caratterizzano la vicenda in esame, ovvero: la morfologia del territorio, la presenza di contenziosi (v. *infra*), la necessità di procedere al riordino ed acquisizione di strutture di proprietà dei privati, le differenti tariffe applicate in partenza, l'esistenza di una moltitudine di gestori sul territorio. Tutti questi elementi, perciò, potrebbero, in tesi, giustificare il ricorso alla proroga tecnica in ragione della pressante ed impellente esigenza di contemperare la creazione del sistema unico integrato con quella - di pari grado - intesa alla salvaguardia degli interessi primari del cittadino, cui è, in ultima analisi, finalizzata l'azione amministrativa, soprattutto quando si tratti di servizi essenziali.

Peraltro, *last but not least*, si consideri che, in linea con la disposizione in esame, si tratterebbe della prima proroga concessa, così come richiesto dalla giurisprudenza.

Detto contemperamento tra esigenze ed interessi complementari, affatto in conflitto ed anzi conforme ai principi posti dall'art. 97 della Costituzione (non solo il buon andamento e l'imparzialità, ma anche l'equilibrio dei bilanci), può essere utilmente raggiunto mediante il temporaneo mantenimento in vita dei rapporti con i gestori privati indicati nella relazione dell'Assemblea, e mediante affidamento *in house* del servizio.

Le due azioni, nel periodo descritto, sarebbero con ogni probabilità in grado di garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse del cittadino

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

alla fornitura idrica in uno al perseguimento dell'obiettivo del servizio idrico integrato, consentendo, laddove in tal senso dovesse orientarsi l'Assemblea (cui la soluzione viene prospettata per consentire di immaginare un ventaglio di soluzioni praticabili), il pieno soddisfacimento di ogni interesse pubblico, sia esso economico o amministrativo in senso lato.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

I CONTENZIOSI EFFETTIVI O POTENZIALI

A) La S.I.E. s.p.a.

Una delle ragioni - forse la più evidente - per la quale la istituzione del S.I.I. non ha ancora trovato concreta attuazione discende dai numerosi contenziosi che, nel corso sostanzialmente degli ultimi 15 anni, si sono registrati, nei quali il Consorzio d'ambito territoriale, oggi in liquidazione, è stato ripetutamente coinvolto.

La più rilevante tra le questioni da affrontare, concerne la posizione di S.I.E. s.p.a., società a capitale misto originariamente individuata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Muovendo dalle complesse vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra il Consorzio ATO in liquidazione e S.I.E., il punto di attrito è rinvenibile nel fatto che quest'ultima invoca per sé il ruolo di gestore unico, ponendosi, quindi, in diretta alternativa con la costituzione della società *in house* "Catania Nord Acque".

Per comprendere nel dettaglio il quadro dei rapporti con S.I.E. occorre prendere le mosse dalla fondamentale decisione n. 589 del 2006, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in riforma della precedente sentenza n. 670 del 2005 del Tar di Catania, ha accolto l'appello proposto, tra gli altri, nei confronti del Consorzio ATO in liquidazione, della Provincia di Catania e di S.I.E. s.p.a., disponendo

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

l'annullamento degli atti adottati sia per la costituzione di S.I.E. s.p.a., sia relativi all'individuazione della stessa come gestore unico.

Si tratta, nella specie: della deliberazione consiliare n. 37 del 17 agosto 2004 della Provincia Regionale di Catania, delle deliberazioni nn. 7, 8 e 9 del 13 settembre 2004 dell'Assemblea del Consorzio Ato 2 di Catania, della deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2005 dell'Assemblea del Consorzio Ato, delle deliberazioni nn. 1 e 2 del 13 gennaio 2005 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, esaminati gli arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia addiviene ad una interpretazione differente rispetto a quella proposta dal Tar Catania, secondo il quale la procedura di evidenza pubblica è riservata alla scelta del socio privato di una società mista, mentre non sarebbe necessaria analoga procedura per l'affidamento alla società mista dell'appalto cui è finalizzata la sua costituzione.

Secondo il giudice d'appello, il diritto comunitario non contempla un trattamento diversificato, in armonia con il principio di libera concorrenza, con riferimento alle società miste. Conseguentemente, operando una esegesi del quadro normativo, il CGA ritiene che debbano esperirsi due gare per la costituzione di una società mista, sia per la scelta del socio privato sia per l'affidamento del servizio. A ragionare diversamente, ad avviso del predetto consesso, si determinerebbe una restrizione del mercato e della concorrenza, non essendo sovrapponibile la scelta del socio privato a quella dell'affidamento del servizio.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

La vicenda ha conosciuto ulteriori sviluppi (per poi ricongiungersi, come si dirà *infra*, con il *dictum* testè esaminato), fondamentalmente dettati dalla volontà - presente ancora oggi in termini di principio - di evitare lunghi e defatiganti contenziosi con i soggetti comunque *partner* nel processo di unificazione del servizio idrico, che va ormai portato a compimento senza ulteriori indugi.

In seguito, infatti, sono stati esperiti diversi tentativi di composizione transattiva di ogni pendenza: in particolare, è stato stipulato un accordo transattivo il 30.12.2006 con la stessa S.I.E. e con il suo socio di minoranza, Hydro Catania.

Tale accordo, in uno agli atti connessi, è stato tuttavia dichiarato nullo dal Tar di Catania con sentenza n. 2093 dell'11.12.2009, in quanto "*risulta integrata una delle ipotesi enunciate nel menzionato art. 21 septies della legge n. 241/1990; l'accordo, infatti, reitera in sostanza gli effetti dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società SIE, annullato dal CGA con la detta pronuncia passata in giudicato, con la conseguenza che esso, quindi, è nullo e va dichiarato tale in accoglimento della censura formulata dal Comune ricorrente*". In altri termini, il Tar ha ritenuto che, nella specie, non fosse possibile reiterare gli effetti dell'affidamento del servizio in quanto in violazione/elusione del giudicato discendente dalla decisione del CGA del 2006.

Da qui una intricata e complessa vicenda giudiziaria, che, da un lato ha visto la proposizione di un ricorso incidentale, dall'altro

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

dell'appello stesso contro la decisione del Tar, in uno ad altri ricorsi per revocazione, tutti, peraltro, respinti.

Per quanto qui interessa, si segnala che il CGA, con sentenza n. 526 del 28.7.2011 ha respinto gli appelli (r.g. nn. 139 e 140/2010) proposti contro la declaratoria di nullità dell'accordo transattivo intervenuto *inter partes* nel 2006, già dichiarata con la decisione del Tar Catania n. 2093/2009. La medesima sentenza ha, poi, resistito al ricorso per Cassazione proposto per motivi di giurisdizione, respinto con sentenza n. 12607/2012.

Medio tempore, invero, con deliberazione di Assemblea n. 8 del 22.11.2010, l'ATO 2 aveva preso atto - nè, beninteso, avrebbe potuto operare diversamente - della nullità dell'accordo del 30.12.2006 tra S.I.E., Hydro Catania, Provincia Regionale e altri soggetti come da sentenza del Tar Catania n. 2093/2009, della caducazione degli atti adottati o conclusi a valle dei provvedimenti annullati con sentenza del CGA n. 589/2006, della invalidità della Convenzione di gestione stipulata con S.I.E. il 24.12.2005, con conseguente scioglimento del rapporto con quest'ultima ai fini della gestione del servizio idrico integrato per conto dell'ATO, nonché dell'intervenuto effetto caducante relativamente alla acquisizione, da parte di S.I.E., delle gestioni dei singoli Comuni interessati.

In seguito, con decreto emesso il 7 giugno 2012, il Tribunale di Catania, adito *ad hoc* dalla Provincia Regionale, ha dichiarato l'avvenuto scioglimento della S.I.E. ai sensi dell'art. 44.1. lett. f) dello statuto sociale, a mente del quale "*la società si scioglie ... nell'ipotesi di cessazione*

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

per qualsiasi causa dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Catania".

Avverso siffatto decreto hanno proposto reclamo ex art. 739 c.p.c., con contestuale richiesta di rigetto del ricorso presentato dalla Provincia di Catania ex art. 2485 c. 2 c.c., S.I.E. e da Hydro Catania dinanzi alla Corte d'Appello.

Nella specie, era contestato l'assunto che aveva condotto il Tribunale di Catania ad accertare e dichiarare la verificaione dell'anzidetta causa di scioglimento statutaria in ragione dell'annullamento, da parte del CGA, delle delibere dell'assemblea di ATO2 che avevano disposto l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato in capo a S.I.E., come anche della delibera n. 2/2005 che aveva rinnovato la scelta di affidamento del servizio.

La Corte d'Appello, con decreto del 15-23 ottobre 2012 ha accolto il reclamo rilevando come, nella fattispecie, l'effetto prodotto dalla sentenza del CGA dovesse ascrivere al novero degli effetti c.d. "viziati" e non di quelli c.d. "caducanti", stante il fatto che il predetto giudice amministrativo si era pronunciato sugli atti prodromici adottati a monte del bando di gara, permanendo in essere - in quanto non impugnati e quindi validi ed efficaci - la convenzione di affidamento del 24.12.2005 alla S.I.E. della gestione del servizio idrico integrato e della esecuzione dei lavori connessi nell'ambito del consorzio affidante ATO.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Nel 2013, inoltre, è stato proposto un giudizio da Hydro Catania nei confronti di S.I.E., reclamando un presunto inadempimento alle obbligazioni sociali.

A questo giudizio hanno preso parte, tra gli altri, ATO2 e la Provincia di Catania, i quali hanno eccepito la nullità dell'accordo del 2005 *inter partes*.

Siffatta eccezione ha trovato accoglimento da parte dell'adito Tribunale, il quale, con sentenza n. 139 del 12.1.2016, ha riconosciuto la nullità dell'anzidetta convenzione per assenza di accordo sulla scorta di un articolato ragionamento che, per migliore intelligenza, di seguito si riporta: *“Considerato che le delibere del Consorzio ATO sopra richiamate sono state annullate anche per l'eccesso di potere siccome sopra esposto, anche qualora, in ipotesi, fosse possibile non tenere conto del giudicato formatosi in merito alla decisione adottata dal giudice amministrativo in relazione alla necessità della c.d. doppia gara, il collegio sarebbe comunque vincolato dal giudicato formatosi anche in relazione restante (ed autosufficiente ai fini per cui è causa), vizio ravvisato dal CGA. In definitiva, quindi, la convenzione mediante cui il Consorzio ATO ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla SIE S.p.A. in data 24 dicembre 2005 è nulla, per mancanza di accordo, atteso che le delibere con cui l'ente pubblico ha confermato di affidare alla predetta società mista pubblica - privata la gestione del servizio in questione (ed in cui sostanzialmente la volontà dell'ente poi espressa nella convenzione) sono state annullate con la sentenza definitiva n. 589/06 emessa dal CGA in data 27*

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

ottobre 2006 (avente pacificamente efficacia ex tunc secondo i consolidati principi generali in tema di annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo), ed è appena il caso infine di sottolineare come il mancato annullamento da parte del giudice amministrativo della delibera n. 4/2004 si appalesi pienamente coerente con quanto sin qui affermato, se è vero che comunque la delibera in questione non contiene una manifestazione di volontà suscettibile di sostenere quella poi espressa nella convenzione del 24 dicembre 2005 e ciò perché la stessa aveva una efficacia limitata nel tempo fino al 31.3.2004, tanto che con le delibere n. 7/2004 e n. 2/2005 poi annullate dal CGA è stato necessario confermare la volontà dell'ente di affidare il servizio idrico alla società mista pubblica – privata (anziché a società interamente privata come, secondo quanto deciso con la delibera n. 4/2004 nel caso di inutile decorso del termine del 31.3.2004, sarebbe invece dovuto accadere). Risultando fondata l'eccezione di nullità della convenzione dal cui inadempimento scaturirebbe la responsabilità del Consorzio ATO (e degli altri convenuti), non resta che rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla SIE S.p.A.”.

Avverso la pronuncia del Tribunale è stato proposto appello da Hydro Catania s.p.a. ed altri. La Corte d'Appello ha, però, confermato la decisione del Tribunale, accogliendo il motivo relativo alle spese, che vengono integralmente compensate tra le parti.

Allo stato, dunque, salvi gli esiti di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, del quale si ha solo notizia, l'affidamento del

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

servizio idrico integrato a S.I.E. s.p.a. deve essere escluso, quanto meno sulla scorta dei precedenti atti di affidamento e/o convenzionali, perchè tutti, finora, a quanto consta, annullati o dichiarati nulli.

§ § §

***segue:* B) I rapporti con le società che hanno stipulato le convenzioni**

Per quanto riguarda i soggetti diversi dagli enti comunali, anche se, allo stato, non si registrano significativi contenziosi, la costituzione del servizio idrico integrato in capo ad un gestore unico, prevedibilmente *in house*, potrebbe determinare una serie di effetti in concreto che non possono ignorarsi né prevedersi con assoluta certezza, tenuto conto che tali soggetti vantano, come riferito, una tutt'altro che indifferente "anzianità di servizio" in modo assolutamente legittimo perchè in forza di apposite concessioni e/o licenze di attingimento regolarmente rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque pubbliche).

Rispetto a tali licenze/concessioni occorre agire con cautela, anzitutto per evitare - e questo è un valore assoluto ed indeclinabile - interruzioni del servizio in una presumibile fase di transizione verso la nuova gestione integrata.

Peraltro, pendono dinanzi al Genio Civile numerose istanze di rinnovo, anche in sanatoria, tuttora non esitate. E' evidente che il loro rinnovo costituirebbe un forte ed ulteriore impedimento alla tempestiva aggregazione delle forniture ed alla unificazione del servizio.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

In proposito, si deve tenere conto del fatto che con la legge n. 319 del 10 maggio 1976 la Regione Siciliana riservò le concessioni di acque ad uso potabile ai soli soggetti pubblici, con conseguente rigetto delle istanze di concessione presentate dai privati.

Il contenzioso che ne seguì determinò due risultati:

- in primo luogo, l'intervento della Cassazione, la quale ristabilì il principio posto dal Testo unico, che, invece, consente il rilascio delle concessioni ai privati in caso di istruzione positiva;

- in secondo luogo (e di conseguenza), l'emanazione di una circolare dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, con cui si dettavano (*recte*: si dettano ancora oggi) gli indirizzi relativamente ai procedimenti per il rilascio delle concessioni, ponendo, quale condizione fondamentale, l'approvazione comunale in ragione della necessità del servizio di approvvigionamento idrico.

In realtà, il quadro normativo si è evoluto significativamente, a partire dalla legge n. 36/1994 fino al d. lgs. n. 152/2006, ma non risulta specificamente chiarito se le concessioni di acque ad uso potabile possano essere rilasciate soltanto a soggetti pubblici, sicchè, attualmente, le concessioni, nell'ambito della regione siciliana, vengono rilasciate, pur con la clausola di decadenza in caso di sopravvenienza normativa.

I rapporti con questi soggetti sono regolati, al momento, da apposite convenzioni fino al 31.12.2020, che impongono agli stessi il compimento di attività complessivamente "convergenti" con la unificazione del servizio idrico. Pertanto, nella prima fase "transitoria" non dovrebbero

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

sorgere problematiche significative, nel rispetto dei reciproci interessi e soprattutto delle finalità sottese alle convenzioni e, più in generale, agli interventi atti a determinare una nuova condizione di omogeneità ed unificazione del servizio medesimo.

E', invero, prevista, anche qui convenzionalmente, la possibilità di consentire una proroga entro la data di individuazione del Gestore d'ambito.

Le convenzioni in parola, peraltro, nella buona sostanza, regolano il subentro da parte del Gestore unico (comunque disciplinato dall'art. 172 del Codice ambiente), una volta istituito, ragione per cui anche da questo punto di vista non dovrebbero sorgere problemi giuridici insormontabili nella unificazione ed omogeneizzazione del servizio (con l'unica eccezione, già segnalata, pur superabile, relativa alla S.I.E., la quale, non a caso, vanta un'apposita clausola di salvaguardia nell'ambito della convenzione che la contempla).

Non ci si può nascondere che quanto testè rilevato non tiene conto di situazioni ed esigenze che si manifestino concretamente, tali da non consentire *de plano* il passaggio di consegne, aspetto anche questo che l'Assemblea è chiamata a considerare, ben conoscendolo, peraltro, nei suoi reali contorni.

Per tale ipotesi si ribadisce *in primis* l'impossibilità di disporre ulteriori proroghe a tempo indeterminato, in quanto vietato da norme imperative di carattere interno e comunitario, ma, nell'ottica della necessità di procedere alla continuità nella fornitura del servizio, restano ipotizzabili

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

le proroghe tecniche evidenziate *ut supra*, nei limiti indicati, e previa deliberazione in tal senso dell'Assemblea.

§ § §

segue: C) Sintesi delle conclusioni intertemporali

Sintetizzando le diverse possibilità rimesse alla valutazione dell'Assemblea è possibile affermare che in relazione alla situazione di partenza, e nell'attesa dell'affidamento del servizio alla società *in house*, al fine di non determinare alcuna possibile interruzione del servizio pubblico, l'Assemblea potrà adottare gli strumenti legislativamente previsti per mantenere le attuali gestioni del servizio.

Detti strumenti, come già ampiamente illustrato, devono essere individuati, preliminarmente, nella prosecuzione temporanea dei rapporti in corso ex articolo 172 Decreto 152/2006, in applicazione del comma 1 o 3 a seconda della fase storica in cui agisce l'ente d'ambito.

Gradatamente, è possibile ipotizzare le soluzioni della proroga, *ut supra* descritte, con i limiti dettati espressamente dai requisiti temporali e di stretta necessità legata al dovere di evitare interruzioni del servizio pubblico.

In particolare, nella fase antecedente all'affidamento del servizio, è ipotizzabile una prosecuzione, laddove necessario, dei rapporti già in essere, mediante ricorso alla proroga della convenzione in atto, con previsione di risoluzione, sebbene ciò sia effetto predeterminato dalla norma, al momento dell'affidamento del servizio alla società *in house* e comunque per la durata della Convenzione.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Una volta affidato il servizio, cessati *ope legis* tutti i rapporti con i precedenti gestori, che ad alcun titolo potranno operare nel settore di interesse, nel tempo occorrente e predeterminato per l'acquisizione delle strutture, potrà essere previsto un *iter* procedimentale che porterà, fisiologicamente, alla completa acquisizione del servizio, mantenendo le gestioni ancora presenti mediante ricorso a strumenti analoghi a quanto previsto dalla proroga tecnica. Ciò in quanto la completa acquisizione del servizio, intesa quale fase della predisposizione e dell'erogazione e fornitura, necessita di un periodo di tempo in cui, così come affermato dall'Autorità per l'Energia, si procederà ad analisi inerenti lo stato delle infrastrutture, gli interventi necessari e la valutazione economica anche ai fini dell'indennizzo per l'acquisizione, la presenza di rapporti pendenti e finanziamenti in corso.

Entrambe le fasi sopra descritte si individuano alla stregua di salvaguardie necessarie per il completo funzionamento del gestore pubblico.

Infine, si deve dare ulteriormente atto che la presente relazione viene predisposta al netto di eventuali decisioni che l'Autorità Giudiziarica potrà assumere in ragione dei giudizi pendenti, già descritti nel quadro di sintesi a ciò dedicato.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL MODELLO *IN HOUSE*

Come previsto dall'art 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012, occorre dare conto del profilo che fa riferimento a quegli elementi tesi alla garanzia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione del servizio, e che per quanto si riferisce al Servizio Idrico Integrato è declinato nelle forme di determinazione della tariffa.

A tal proposito si è già più volte ricordato che il referendum dell'11-12 giugno 2011 ha provveduto ad abrogare il comma 1 dell'art 154 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, con riferimento al profilo della remunerazione del capitale investito.

Ciò posto, in linea di principio il Servizio Idrico Integrato non prevede compensazioni economiche da parte dell'Ente pubblico affidante, in quanto risulta integralmente "coperto" dall'introito mediante tariffa, così come oggi stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas cui sono state trasferite, con l'art 21 commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla L. n. 481/1985.

Nel particolare, si è verificato, con simulazioni di sviluppo gestionale del servizio oggetto dell'affidamento secondo la dinamica di evoluzione dei costi del gestore, che il risultato economico di gestione del ser-

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

vizio affidato fa registrare saldi di gestione positivi reinvestibili nelle strutture e/o comunque in favore dei destinatari del servizio, a garanzia degli obiettivi posti alla base della scelta del modello di affidamento diretto *in house*.

La scelta dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato, dal punto di vista economico, si fonda anche su una valutazione delle caratteristiche gestionali del territorio in oggetto (anche di questo si è più volte fatto cenno).

Appare opportuno ancora evidenziare che Catania Nord Acque è un soggetto “nuovo” che nasce dall'aggregazione di un *mix* di operatori con modelli organizzativi diversificati.

Segnatamente, ci si riferisce alle gestioni in economia che confluiscono in Catania Nord Acque le quali, pur con risultati economicamente apprezzabili, non hanno mai avuto una gestione “industriale” del servizio di scala adeguata; inoltre, le stesse società che vanno a costituire il polo aggregante provengono da specifiche esperienze: aziende monocomunali e pluricomunali.

Pertanto, l'individuazione diretta di un soggetto che integri realtà frammentate e con livelli di servizio tra loro molto distanti risulta una scelta sicuramente opportuna rispetto anche al basso grado di interesse che il mercato riserverebbe ad un operatore che deve compiere quello sviluppo organizzativo che lo possa rendere competitivo.

La forte eterogeneità dei vari soggetti che vanno ad integrarsi è alla base della scelta di effettuare un percorso graduale di aggregazione che

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

prevede l'assorbimento nel tempo delle strutture e la creazione di una tariffa unitaria che consenta il superamento delle attuali differenze che determinano uno squilibrio anche tra le società preesistenti, in termini di ricavi.

Difatti, volgendo lo sguardo alla realtà gestionale in corso nel bacino idrico Catanese, va ancora ribadito e tenuto presente un dato che si stima di primario rilievo e cioè che già l'80% della stessa è in mano al settore pubblico di cui il 50% attraverso le società *in house* operanti settorialmente.

La diffusa scarsa conoscenza degli impianti, delle infrastrutture, delle condotte, e dei modelli in genere applicati, renderebbe, infatti, complesso e soggetto ad improvvise lungaggini un meccanismo di affidamento diverso dal modello *in house*, che, pertanto complessivamente, si lascia preferire nella specie.

D'altro canto, lo studio necessario ai fini della conoscenza degli impianti e delle strutture potrà ben essere svolto nel tempo necessario all'affidamento *in house*, mentre se si optasse per la gara non si potrebbe avere la compiuta cognizione degli elementi utile a determinare la partecipazione dei soggetti e le dimensioni dell'offerta.

Sorprende - anche questo si stima utile evidenziarlo - il dato emergente dall'analisi economica dei soggetti operanti nell'ambito di interesse, dal quale risulta che il livello della tariffa media è inferiore alla media di altre città del territorio siciliano. In particolare, il costo complessivo del servizio risulta sotto la media in situazioni di difficoltà economica

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

del gestore, mentre risulta adeguato laddove il gestore goda di una situazione economica in linea con il mercato.

Il gestore unico pubblico può eliminare queste discrasie, fornendo un servizio a costo adeguato, unitario, con tariffa unitaria applicabile per tutti i soggetti interessati dalla fornitura.

Le conseguenze degli adeguamenti si potranno riflettere positivamente sulla natura e sull'intensità degli interventi di ammodernamento e manutenzione, sulle modalità degli stessi, sui tempi degli interventi e sui costi di manutenzione, in quanto una rete moderna, oltre a consentire verifiche puntuali, se adeguatamente mantenuta, comporta un minor dispendio economico e sprechi di risorsa sicuramente inferiori.

Proprio sul punto in esame, occorre evidenziare che l'analisi delle strutture preesistenti ha messo in luce la carenza di investimenti degli operatori nel corso del tempo, sicchè praticamente tutte le infrastrutture si caratterizzano per la particolare vetustà delle reti, oltre ad una sensibile carenza nella fase della Riscossione dei crediti.

Entrambe la criticità possono essere superate con l'intervento della società *in house*, in grado, come evidenziato, di propendere verso strutture industriali ed investimenti correlati e di predisporre un piano di riscossione crediti, anche tariffari, con alla base una struttura già organizzata.

Esaminata la relazione di indirizzo in applicazione del principio del *full cost recovery* sono stati stimati ricavi pari ai costi. Infine, è stata ipotizzata una progressiva estensione dei 2 servizi nel periodo 2022-2027

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

adottando la dinamica temporale esposta tabella recepita dal Predetto Piano.

Dinamica temporale di attivazione dei servizi di fognatura e depurazione

Maggiori ricavi-costi fognatura e depurazione % Ricavo/costo annuo

2022	1.740.498	10% 1.740.498
2023	1.740.498	10% 3.480.996
2024	3.480.996	20% 6.961.992
2025	3.480.996	20% 10.442.989
2026	3.480.996	20% 13.923.985
2027	3.480.996	20% 17.404.981

Sulla base delle valutazioni economiche prospettabili, il programma economico finanziario proposto presenta risultati positivi nel periodo di interesse.

In particolare lo studio presentato con la Relazione di indirizzo ha evidenziato che il fabbisogno finanziario è stato calcolato sulla base della necessità di investimenti come evidenziato nel programma degli interventi al netto dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa e della componente FoNI spesa per investimenti.

Qualora il predetto flusso dovesse essere di segno negativo, con correlato e derivato fabbisogno finanziario, è stata ipotizzata la sua co-

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

apertura con ricorso ad un nuovo finanziamento bancario (tiraggio) nella misura tale da coprire anche gli interessi generati dallo stesso.

L'eventuale quota capitale del nuovo finanziamento da rimborsare annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale dei flussi di cassa disponibili (con quota capitale da rimborsare dunque si adatta ai flussi di cassa disponibili).

Gli oneri finanziari sono calcolati annualmente sul valore medio del debito residuo (al netto della quota capitale rimborsata) applicando il tasso di interesse ipotizzato sui nuovi finanziamenti pari al 4% con un DSCR (*Debt service cover ratio*) che verifica la capacità del progetto di rimborsare la rata del debito relativa all'anno corrente dato dal rapporto tra il flusso di cassa operativo e il servizio del debito (somma della quota capitale e della quota interessi) pari a 1,2.

Conseguentemente, lo studio evidenzia che:

- il risultato economico (reddito netto) risulta sempre in utile durante tutta la durata della concessione;
- nel corso della gestione si evidenzia un fabbisogno finanziario in ragione della necessità di finanziamento dei nuovi investimenti;
- il nuovo fabbisogno viene progressivamente rimborsato grazie alla generazione di cassa della gestione e non residua alcun debito al termine della concessione;
- il valore residuo degli *asset* sempre maggiore del valore del debito finanziario residuo, quindi ampiamente in grado di

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

assicurare l'integrale rimborso del debito, anche in caso di condizioni di maggiore onerosità dei nuovi debiti finanziari rispetto a quanto assunto dalla relazione.

Stante il carattere semplificato del PEF, l'importo, la tipologia ed il piano di rimborso del finanziamento dovranno essere oggetto di specifica valutazione e, ove necessario, anche di revisione da parte del Gestore in ragione delle complessive dinamiche economiche e finanziarie aziendali, delle strategie di finanziamento e dei confronti con gli enti finanziatori.

Il modello adottato, anche in considerazione della scelta di applicare un tasso percentuale massimo di aumento delle tariffe del 6,5% si presenta coerente con le finalità e del tutto sostenibile dal punto di vista economico.

Il programma economico finanziario è predisposto per un arco temporale di 30 anni ed è basato sulle indicazioni provenienti dall'ARERA.

Ai fini del corretto funzionamento della società, la relazione di indirizzo ha individuato e descritto ogni onere relativo alle assunzioni.

In particolare il metodo contabile adottato per la rappresentazione dei contributi pubblici in conto capitale è quello dei risconti passivi; i crediti verso clienti di nuova formazione sono calcolati applicando ai ricavi di vendita (comprensivi di IVA) un indice di rotazione pari a 90 gg. per l'intero periodo come previsto dal MTI-2 ed i debiti verso fornitori di nuova formazione sono calcolati applicando ai costi dilazionabili un indi-

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

ce di rotazione pari a 60 gg. per l'intero periodo come previsto dal MTI-2.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, è previsto il mantenimento dei finanziamenti pregressi contratti dai gestori preesistenti, fino alla loro scadenza naturale mentre gli ulteriori fabbisogni finanziari della gestione, strettamente correlati all'incremento degli investimenti previsto dalla relazione, sono coperti mediante l'attivazione di un Nuovo Finanziamento.

Gli aspetti descritti sono in grado di permettere di superare le criticità connesse al finanziamento della società ed alle modalità di rientro: il mantenimento in vita del finanziamento già contratto permette, al momento, di non procedere ad ulteriore indebitamento, mentre quest'ultimo sarà previsto, secondo modalità predeterminate, solo in seguito alla necessità di far fronte ad una spesa correlata all'incremento degli investimenti, così come consentito dalla normativa contabile.

La gestione corrente, per quanto è dato evincersi dalla Relazione predisposta dal gruppo di lavoro dell'Assemblea, risulta sostenibile, prevedendo costi integralmente coperti dalle tariffe, ed un probabile utile netto determinato da miglioramenti in fase di riscossione dei crediti.

E', inoltre, evidente che il costo complessivo è correlato anche alle esigenze manifestate dalla P.A. di garantire uniformemente l'erogazione idrica e l'approvvigionamento, anche in zone escluse dal mercato concorrenziale, raggiungendo l'obiettivo ottimale tra equilibrio di costi e bilancio e soddisfazione del cittadino.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

In definitiva si ritiene che l'esperienza imprenditoriale e gestionale delle società che costituiscono il polo che dà luogo al soggetto affidatario Catania Nord Acque sia in grado di sviluppare, nel nuovo contesto assegnato, i requisiti di efficienza ed economicità del servizio.

L'analisi economica lascia intravedere, al netto delle descritte criticità connesse alla presenza dei gestori "storici", il raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa: perequazione costi e riequilibrio, implemento strutturale, miglioramento della gestione, raggiungimento della gestione unitaria, ed infine la possibile definizione dei contenziosi in atto.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

CONCLUSIONI E SINTESI FINALE

In relazione ai punti fissati nell'incarico si è giunti alle seguenti conclusioni.

La forma di gestione *in house* prescelta in sede di indirizzo, fermo restando che per il legislatore interno e comunitario è indifferente a quale dei tre modelli fondamentali si faccia ricorso sulla scorta di una valutazione dell'ente d'ambito caratterizzata da ampia discrezionalità¹³, risulta confacente agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Ciò per una molteplicità di ragioni indicate nell'ambito della Relazione redatta ex art. 34 c. 20 d.l. n. 179/2012 e analizzate nella Relazione di congruità ex art. 192 d. lgs. n. 50/2016 (cui si rinvia), tra le quali spicca la generale esigenza ed opportunità di operare una sintesi degli operatori nel variegato panorama territoriale ed imprenditoriale presente nella Provincia di Catania.

¹³ Osserva, infatti, il Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque nel parere n. 7069 del 18.4.2016. dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (legge "Sblocca Italia", referendum abrogativo dell'art. 23 *bis* d.l. n. 112/2008, Corte costituzionale n. 350/2010, Consiglio di Stato n. 762/2013), rammenta come debba oggi ritenersi venuto meno il principio dell'eccezionalità del modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Pertanto, *“la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello *in house* e ricorso al mercato, si deve basare sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione”*.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Tale sintesi, ove operata attraverso la scelta di istituire un Gestore unico *in house* e quindi a totale partecipazione pubblica, garantisce assoluta certezza circa il perseguimento degli obiettivi sopra elencati ed è, peraltro, in linea con l'idea - confermata anche in sede di referendum abrogativo (pur inerente all'ambito tariffario) - secondo la quale il "bene acqua" debba conoscere forme e costi di gestione che abbiano quale *ratio* e fondamento i diritti dell'utenza, la qualità delle tariffe, delle strutture e delle infrastrutture in genere.

Si tratta di una scelta, peraltro, in linea con la maggioranza delle province italiane, nonché con la stessa realtà del servizio sul territorio che conta oltre l'80% delle gestioni pubbliche, di cui il 50% *in house*, il cui perseguimento viene elevato e mantenuto a livello di interesse generale, al punto da caratterizzarne intrinsecamente la funzione in ragione della totale partecipazione pubblica.

E' risultata, altresì, ai sensi dell'art. 148/2011 art. 3 *bis* c. 1 *bis*, la compatibilità del capitale da investire e dell'indebitamento della società da formare con il piano economico finanziario e con il piano degli interventi contenuti nel Piano d'Ambito per la realizzazione degli interventi strutturali, tenuto conto dello schema di statuto della costituenda società consortile.

Quanto al rapporto con la S.I.E. s.p.a., esso è, allo stato, regolato da apposita convenzione-tipo sottoscritta anche da altri soggetti, la quale reca la peculiarità del riferimento al contenzioso insorto *inter partes*, del quale si è detto diffusamente.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Invero, la “cronistoria” delle vicende giudiziarie, in linea di principio e facendo salvi altri elementi al momento ignoti, pare avere delineato un quadro, allo stato, piuttosto chiaro: la S.I.E. s.p.a. ha visto, infatti, dichiarare nulli e/o annullare tutti gli atti di costituzione, di conferimento e convenzionali nelle sedi giudiziarie, facendo salva una isolata decisione della Corte d’Appello del 2012, la cui effettiva ed attuale portata rispetto alle successive pronunce rese in sede giurisdizionale di tenore radicalmente opposto non può che essere rimessa alla definizione del contenzioso in atto.

Pertanto, non si intende affermare che la vicenda sia chiusa (ed infatti non lo è), ma che, al momento, a parte la prudenza che suggeriscono i contenziosi in essere, la posizione della S.I.E. s.p.a. è analoga a quella di tutti gli altri gestori, la cui posizione è possibile salvaguardare anzitutto nell’interesse dell’utenza, tenendo presenti le esigenze imprenditoriali della S.I.E. s.p.a. come di ogni altro soggetto impegnato nella fornitura idrica.

A tal proposito - ossia per quanto concerne le gestioni in essere, in particolare quelle dei privati - occorre distinguere tre fasi:

a) quella antecedente la scelta del modello sulle modalità di organizzazione del servizio idrico¹⁴;

¹⁴ Come si è già ricordato, i modelli sono tre: 1) affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica (secondo i principi del T.F.U.E.); 2) affidamento del servizio a società mista il cui socio privato sia scelto mediante procedura ad evidenza pubblica; 3) affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico, c.d. *in house*, ove sussistano i presupposti ed i requisiti per dar corso a siffatto affidamento, ossia, controllo analogo, prevalenza dell’attività e partecipazione pubblica.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

b) quella successiva all'adozione della delibera con la quale l'Assemblea Territoriale decide il modello per l'istituzione del Servizio idrico integrato;

c) quella successiva alla istituzione del Gestore unico.

E' necessario che il processo di istituzione del S.I.I. segua tappe ben determinate, caratterizzate da una fase istruttoria propedeutica che può anche risultare - come nella specie - assai complessa.

Non costituisce un dato di novità quello per il quale la gestione dei servizi idrici nel panorama italiano sia caratterizzata da significative parcellizzazioni e "atomizzazioni", nonché, anche in conseguenza (ma non necessariamente, se si considerano casi di gestione in economia comunale a certe condizioni), sprechi della fondamentale risorsa "acqua" (aspetto considerato ad ogni livello, interno e comunitario, assai grave e sul quale l'Autorità di regolazione interviene con particolare vigore), disorganizzazioni societarie, mancata manutenzione e vetustà delle reti, da cui discendono non solo disservizi, ma anche dispersioni nel convogliamento all'utenza.

L'idea, quindi, che presiede alla scelta di creare sistemi unificati ed omogenei attraverso la creazione di gestori unici in ambiti ottimali muove dal presupposto che, operando in tal senso, si possano coniugare, profili di economicità ed efficienza con la tutela degli interessi (pubblici e privati, ancorché ciascuno secondo la sua caratura) presenti nei vari contesti territoriali.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Si tratta, peraltro, di un'idea che si lega felicemente con i criteri della nuova amministrazione pubblica, laddove il tema della legittimità e dell'esercizio autoritativo del potere trova un suo complemento nella necessità ed utilità di adottare un sistema organizzativo efficiente in grado di porsi "ad altezza d'uomo", soprattutto nella erogazione dei servizi pubblici essenziali. Sono, dunque, contemplate e favorite forme convenzionali tra soggetti pubblici e con soggetti privati, in forma singola ed associata e, nello stesso tempo, è consentita (con espresso avallo normativo) l'adozione di modelli societari - immaginandoli più confacenti allo svolgimento di attività di rilevanza economica - come quelli della Società per azioni.

Tornando alla vicenda in esame, occorre ancora ulteriormente precisare che il complesso processo di unificazione dei gestori, siano essi pubblici o privati, in vista della istituzione del S.I.I. va cadenzato secondo tappe tempestivamente programmate (come avvenuto per altri gestori nel resto d'Italia) dovendosi comunque aprire il confronto con i gestori, verificare i costi e quindi procedere alla acquisizione delle reti e delle gestioni. Da questo punto di vista - e non a caso si tratta di un aspetto sul quale ci si è soffermati lungamente - soprattutto nella seconda e terza fase (ma, in realtà, anche nella prima) sarà il caso di temperare il processo di unificazione e di istituzione della gestione unica con le realtà territoriali, caratterizzate dalle esistenti gestioni.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

In tesi, infatti, una volta completato il processo con la istituzione del soggetto unico, null'altro dovrebbe residuare, ma così non è in termini assoluti.

Intanto, occorre considerare la presenza di atti concessori o di affidamento in senso lato del servizio vantati dai singoli gestori e gli effetti che l'unificazione del servizio produce su essi. Questi ultimi, del resto, sovente sono proprietari di apposite reti (come risulta anche nella provincia di Catania), talora hanno fatto investimenti fidando sugli atti concessori o sulle licenze o sugli atti (a qualsiasi titolo, purché legittimi) di affidamento del servizio e quindi possono immaginare di vantare legittime aspettative, se non veri e propri diritti, alla conservazione della gestione, se non altro fin tanto che l'affidamento non scada.

Il subentro del Gestore unico, in questi casi può essere assai problematico e richiedere, giocoforza, tempi lunghi, senza trascurare i contenziosi che possono sorgere (come avvenuto anche in altre realtà italiane), contenziosi di vario genere certamente non idonei a favorire l'obiettivo finale (che, lo si ribadisce, resta indeclinabile). Ciò, si badi, pur rispettando pedissequamente tutti i passaggi della procedura per l'istituzione del S.I.I., i cui esiti non possono prevedersi, data anche la concomitante latitanza del legislatore regionale (a differenza di quasi tutti gli altri, a quanto risulta) nel disciplinare una serie di aspetti afferenti ai titoli concessori, alla loro durata, ai tempi di subentro e così via.

Nella fase antecedente la scelta circa il modello da adottare per l'istituzione del Gestore unico, occorrerà prevedere forme di proroga -

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

anche attraverso la stipula di apposite convenzioni - dei servizi idrici parcellizzati. In questa fase, non potendo procedere (perché prematura) alla acquisizione delle gestioni e dei servizi, sarebbe opportuno impostare un dialogo fattivo con i singoli gestori in modo da agevolare il futuro passaggio di consegne, che, lo si ribadisce, è ineluttabile. Occorre prendere atto (e, soprattutto, far prendere atto) che si tratta di un passaggio necessario ed ineludibile sancito dalla normativa interna e comunitaria che richiede una gestione unitaria delle risorse idriche, al fine di evitare sprechi e consentire a tutti ad accedere al “bene acqua” in modo equo.

La posizione dei privati, dunque, pur assicurando loro secondo legge le debite salvaguardie (non tanto e non solo nel loro specifico interesse, ma) in funzione dell'interesse pubblico, è necessariamente recessiva, fermo restando che non può tradursi in un danno economico ingiustificato nei loro confronti e tanto meno in una interruzione del servizio, evento certamente da scongiurare.

Così anche nella seconda fase, nella quale si è già operata la scelta per il modello societario da istituire.

E tuttavia, questa fase dovrà caratterizzarsi per una più cadenzata attività istruttoria intesa ad acquisire tutte le informazioni utili e tutti i dati relativi ai singoli gestori esistenti, al fine di favorire, il definitivo passaggio di consegne, garantendo, fino a quel momento, come si diceva, le opportune salvaguardie.

Dal momento della istituzione del Gestore unico, ossia della programmata società consortile *in house*, in tesi, non vi è spazio per ulteriori

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

proroghe, vietate dalla normativa interna e comunitaria in materia di affidamento dei servizi.

Peraltro, se nella fase intercorrente tra la scelta del modello e la istituzione del Gestore si sarà approfittato, come detto, per creare le premesse per il passaggio delle “consegne” (ci si riferisce, ovviamente, alle strutture e alle infrastrutture, nonché, in ultima analisi, al materiale subentro gestionale), le attività di acquisizione potrebbero risultare agevolate quanto tempestive.

Il punto critico, dunque, è costituito dalla ricerca dell’equilibrio “virtuoso” tra unificazione ed omogeneizzazione del servizio, in un contesto regolato sul quale sovrintende l’apposita Autorità istituita *ad hoc*, affrontando la fase di transizione tenendo conto della necessità di non interrompere il servizio, di adottare tutti i provvedimenti necessari alla istituzione del S.I.I. ed alla acquisizione delle singole gestioni nel modo più equilibrato ed equo possibile.

Il sistema *par excellence*, ovviamente, è, su un piano generale quello della proroga delle gestioni esistenti in tutta la fase di transizione.

Occorre, però, chiarire che, dal momento della istituzione del Gestore unico, la mera proroga non sarebbe più consentita, se non eventualmente utilizzando, per analogia, la c.d. "proroga tecnica".

Il legislatore, invero, si è occupato di questo assai spinoso problema, fornendo soluzioni normative che possono sicuramente trovare applicazione nella specie.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

A tal fine, campeggia quale norma fondamentale l'art. 172 del d. lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. c. 1 lett. i) del c.d. "Decreto sblocca Italia"¹⁵, secondo il quale, come si legge nel sito ARERA, *“in sede di prima applicazione, gli Enti di governo dell'ambito, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ATO, dispongono l'affidamento al gestore unico d'ambito alla scadenza delle gestioni esistenti, operanti in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege¹⁶”*.

Quanto detto si riferisce precipuamente alla fase successiva alla istituzione del Gestore, sicché occorre procedere, per maggiore chiarezza, anche in sede di sintesi conclusiva, ad un esame dettagliato delle disposizioni che qui interessano.

Secondo il comma 1, si deve obbligatoriamente procedere alla redazione del Piano d'Ambito e alla scelta circa la forma di gestione avviando la procedura di affidamento *“con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*.

Il comma 2 riguarda il subentro del Gestore agli *“agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale”*. Ed infatti, ove *“detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento as-*

¹⁵ Il d. l. n. 133/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262) e ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 172, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 172.

¹⁶ www.AREERA.it/atlanter/it/idrico/capitolo_1/paragrafo_2/domanda_3a.htm.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

sentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”.

Ciò conferma quanto espresso dal sito dell’Autorità di regolazione, ossia che il subentro avviene progressivamente laddove vi siano soggetti gestori con titoli validi ed ancora in essere, fino alla loro scadenza.

Prosegue il terzo comma il quale, al fine di garantire, in sede di prima applicazione, il principio di unicità della gestione nell’ambito, delega l’ente di governo a disporre l’affidamento al gestore unico come previsto dall’art. 149 *bis* alla scadenza delle gestioni esistenti “*il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento*”¹⁷.

¹⁷ In tali casi, il Gestore “*subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto*”. La norma prevede, infine, che “*al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.*

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Una volta scaduto il periodo di affidamento o realizzatasi l'anticipata risoluzione delle concessioni in essere, il passaggio di consegne comprende *“i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato”*, i quali *“sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione”*¹⁸.

Occorre, infine, ricordare quanto dispone l'art. 147 c. 2 *bis* del d. lgs.n. 152/2006 come modificato dall'art. 62 c. 4 della l.n. 221/2015.

Tale norma, infatti, fa salve le seguenti gestioni:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del

¹⁸ Ai sensi del comma 6, *“gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati”*.

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Spetta all'ente di governo d'ambito accertare l'esistenza di tali requisiti "ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b)"¹⁹.

Non può escludersi a priori, del resto, che anche le eccezioni contemplate dall'art. 149 *bis* possano inverarsi nel variegato contesto d'ambito della provincia di Catania.

§ § §

Nel ringraziare ulteriormente per l'incarico affidato, pienamente consapevole della complessità della materia trattata, tuttora controversa sotto vari profili, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, rettifica o approfondimento che si rendessero necessari, come, peraltro, previsto dallo stesso avviso pubblico al quale si è data adesione.

Catania, 28 ottobre 2020

(Prof. Avv. Fabrizio Tigano)

TIGANO
FABRIZIO

Firmato
digitalmente da
TIGANO FABRIZIO
Data: 2020.10.28
17:57:33 +01'00'

¹⁹ La norma è stata oggetto di interpretazione da parte del competente Ministero dell'Ambiente, il quale ha chiarito quali siano i presupposti applicativi della predetta norma (cfr. parere n. 7069 del 18.4.2016).

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

INDICE

- *Informazioni di sintesi*_____ pag. 3
- *Normativa di riferimento*_____ pag. 11
- *Caratteristiche del servizio - oggetto*_____ pag. 15
- *Obblighi di servizio pubblico e universale*_____ pag. 19
- *Modalità di affidamento prescelta*_____ pag. 24
- *Analisi modello gestionale:*
 - A) *Criteri generali di definizione del modello gestionale*_____ pag. 28
 - B) *Il modello gestionale operativo*_____ pag. 29
 - C) *Servizi di staff e della direzione generale*_____ pag. 31
 - D) *Amministrazione e finanza*_____ pag. 31
 - E) *Acquisti e appalti*_____ pag. 31
 - F) *Audit interno*_____ pag. 32
 - G) *Comunicazione e relazioni istituzionali*_____ pag. 32
 - H) *Controllo di gestione e contabilità regolatoria*_____ pag. 32
 - I) *ICT-TLC*_____ pag. 32
 - J) *Legale e regolazione*_____ pag. 33
 - K) *Qualità e sicurezza*_____ pag. 33

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

<i>L) Risorse umane</i>	<i>pag. 33</i>
<i>M) Organizzazione e Affari generali</i>	<i>pag. 33</i>
<i>N) Servizi commerciali e rapporti con i clienti</i>	<i>pag. 34</i>
<i>O) Servizi di staff alla Direzione operativa</i>	<i>pag. 34</i>
<i>P) Magazzini</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Q) Attività elettriche e Telecontrollo</i>	<i>pag. 34</i>
<i>R) Segreteria tecnica</i>	<i>pag. 35</i>
<i>S) Cartografia e analisi territoriali</i>	<i>pag. 35</i>
<i>T) Progettazione, ingegneria e sviluppo, direzione lavori e collaudi</i>	<i>pag. 35</i>
<i>U) Servizi di misura</i>	<i>pag. 35</i>
<i>V) Permessi autorizzazioni e catasto</i>	<i>pag. 35</i>
• <i>Direzione operativa e reti</i>	<i>pag. 36</i>
• <i>Direzione operativa impianti</i>	<i>pag. 37</i>
<i>1) Impianti di acquedotto e fognatura</i>	<i>pag. 37</i>
<i>2) Impianti di depurazione</i>	<i>pag. 38</i>
<i>3) Funzioni e risorse</i>	<i>pag. 38</i>
• <i>I requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto a società in house</i>	<i>pag. 41</i>
• <i>Relazione di congruità ex art. 192 d. lgs. n. 50/2016</i>	<i>pag. 47</i>
• <i>Valutazione tecnico-giuridica di eventuali clausole</i>	

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

di salvaguardia _____ pag. 59

- *I contenziosi effettivi o potenziali dell'Ato2 di Catania:*

A) la S.I.E. s.p.a. _____ pag. 76

segue: B) I rapporti con le società che hanno stipulato

le convenzioni _____ pag. 83

- *Analisi di efficienza ed economicità della scelta ai*

fini della sostenibilità del modello in house _____ pag. 86

- *Dinamica temporale di attivazione dei servizi di*

fognatura e depurazione _____ pag. 88

- *Conclusioni e sintesi finale* _____ pag. 97

PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO

Via Centonze 87, 98123 Messina - PEC prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it

E-mail: studiolegaleromanotigano@gmail.com

Ill.mo Sig. Direttore dell'ATO Catania
Ill.mo Sig. Commissario Straordinario
dell'ATO Catania Acque in liquidazione

Oggetto: nota integrativa e di specificazione alla Relazione depositata il 28.10.2008.

Con riferimento all'oggetto, si precisa e si specifica che il Piano economico-finanziario deve intendersi allegato alla Relazione depositata e che la Relazione medesima è stata redatta tenendo conto del Piano economico-finanziario stesso, contenuto a sua volta nel Piano d'Ambito.

Distinti saluti.

(Prof. Avv. Fabrizio Tigano)

TIGANO
FABRIZIO

Firmato digitalmente
da TIGANO FABRIZIO
Data: 2020.11.10
17:43:20 +01'00'

Spett.le

Consorzio D'ambito Territoriale Ottimale Catania Acque

Via Prefettura, 14

95100 Catania

Oggetto: Asseverazione del Piano economico - finanziario relativo all'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 e dell'art 3 bis, comma 1 bis del D.L. 138/2011 allegato al piano d'ambito rev. 01 redatto dall'ATI di Catania.

Hermes Asseverazioni S.r.l. è stata incaricata dal Vostro Ente ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 e dell'art 3 bis, comma 1 bis del D.L. 138/2011 di asseverare il Piano Economico-Finanziario 2020 - 2050 allegato al piano d'ambito rev.01 redatto dall'ATI di Catania per il tramite del'Consorzio D'ambito Territoriale Ottimale Catania Acque per la partecipazione di affidamento in house del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale ATO2 Catania nell'ambito del territorio della Provincia di Catania.

L'ATI di Catania per il tramite dell'Consorzio D'ambito Territoriale Ottimale Catania Acque, supportato anche da consulenti indipendenti esterni, ha predisposto un piano economico-finanziario relativo all'affidamento, corredato da apposita relazione esplicativa ed è stato sviluppato sulla base delle manovre tariffarie delle aziende, manovre basate su dati di bilancio certificati e, per i maggiori gestori, già approvate da ARERA. Il Piano si basa su ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte dei futuri regolatori e gestori del servizio, ai quali compete la responsabilità della redazione del Piano nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della formulazione.

Sede legale e amministrativa

Via Ermete Novelli 1 - 40127 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 03514851207 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
Tel 051 375341 - Fax 051 6569142
E-mail hermesasseverazioniisrl@gmail.com
Pec: hermesasseverazioniisrl@legalmail.it
Sito web: www.hermesrevisione.it



L'oggetto della procedura è l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDRICO INTERATO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Il relativo Piano, redatto sulla base della durata della concessione dal 2020 al 2050 è allegato alla presente evidenziando che l'anno 2020 non è stato di fatto operativo.

Al fine di attestare la coerenza del Piano, qui asseverato, abbiamo verificato:

- a. la rispondenza dei dati quantitativi riportati nel Piano alle assunzioni formulate nella relazione esplicativa.
- b. la sussistenza, nel lungo periodo, di un sostanziale equilibrio sia a livello economico (costi e ricavi), che finanziario (entrate ed uscite) con riferimento all'ipotesi della concessione rilasciata per un periodo di 30 anni (2021-2050).
- c. La congruenza dei dati forniti nel Piano

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, ci siamo basati su dati e documentazione relativi al piano sotteso all'affidamento del servizio fornitici dall'ATI di Catania per il tramite dell'Consorzio D'ambito Territoriale Ottimale Catania, nonché dalle assunzioni esposte nel piano d'ambito rev.01 redatto dall'ATI di Catania, che non sono stati sottoposti a verifiche di congruità. L'ATI di Catania, si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata ai fini della redazione del presente documento.

Sulla base dell'esame della documentazione a supporto e delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione di tale Piano.

A nostro giudizio, ai sensi del dell'art. 3-bis comma 1-bis L. 148/2011, il Piano e la relativa relazione sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi relativi al:

- a. struttura dei costi e dei ricavi e dei conseguenti flussi di cassa relativi all'affidamento
- b. struttura finanziaria prevista nel piano economico-finanziario
- c. tempo previsto per l'esecuzione degli investimenti
- d. durata dell'affidamento

Sede legale e amministrativa

Via Ermete Novelli 1 - 40127 Bologna
P.IVA e Cod: Fisc. 03514851207 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
Tel 051 375341 - Fax 051 6569142
E-mail hermesasseverazioni srl@gmail.com
Pec: hermesasseverazioni srl@legalmail.it
Sito web: www.hermesrevisione.it



A causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di eventi futuri, non possono escludersi scostamenti anche significativi fra i valori consuntivi e valori preventivati nel Piano.

(Hermes Asseverazioni S.r.l. presta fin d'ora il consenso alla pubblicazione della presente relazione ai fini di legge)

Bologna, 23 novembre 2020

Hermes Asseverazioni S.r.l.

Dott. Dario Rossi

Partner

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
Via Ermete Novelli, 1
40127 Bologna
P. IVA e C.F. 03514851207

Sede legale e amministrativa

Via Ermete Novelli 1 - 40127 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 03514851207 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
Tel 051 375341 - Fax 051 6569142
E-mail hermesasseverazioni srl@gmail.com
Pec: hermesasseverazioni srl@legalmail.it
Sito web: www.hermesrevisione.it



COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNnew, ERC

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opexaend (al netto degli ERC)	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507
Opexaal (al netto degli ERC)	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828
Opnew,a - GESTIONI IN ECONOMIA	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000
Opnew,a - ESTENSIONE SERVIZI DI FOG. E DEP.	0	0	1.740.498	3.480.996	6.961.992	10.442.989	13.923.985	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981
Opexa	91.655.336	91.655.336	93.395.834	95.136.332	98.617.328	102.098.324	105.579.321	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317
AMMa	5.795.803	5.966.015	6.340.373	6.832.376	7.309.458	7.604.664	8.017.585	8.896.911	10.177.661	10.948.852	11.490.085	12.199.443	13.247.076	14.290.614	15.379.352
OFa	3.839.009	3.908.507	4.319.383	4.889.299	5.389.285	5.606.048	5.903.099	6.476.436	7.228.748	7.832.798	8.309.772	8.665.954	8.891.055	9.152.201	9.262.380
OFisca	1.416.623	1.426.424	1.543.591	1.710.816	1.856.274	1.913.136	1.995.229	2.164.014	2.389.066	2.568.485	2.709.743	2.815.042	2.880.697	2.957.713	2.987.740
Capexa	11.051.435	11.300.946	12.203.346	13.432.490	14.555.017	15.123.849	15.915.912	17.537.360	19.795.475	21.350.136	22.509.599	23.680.439	25.018.828	26.400.528	27.629.472
IPlexp	13.800.000	17.500.000	17.500.000	13.500.000	13.500.000	20.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	31.500.000	29.500.000
Capexa	11.051.435	11.300.946	12.203.346	13.432.490	14.555.017	15.123.849	15.915.912	17.537.360	19.795.475	21.350.136	22.509.599	23.680.439	25.018.828	26.400.528	27.629.472
FNnew,a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCaend	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295
ERCaal	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771
ERCa	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FNlaFoNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMaFoNI	74.009	77.496	1.331.307	3.178.817	586.698	1.681.728	2.189.075	4.489.582	6.808.157	9.236.740	11.766.126	9.395.381	12.126.446	14.765.300	16.481.239
DCUITaFoNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNIa	74.009	77.496	1.331.307	3.178.817	586.698	1.681.728	2.189.075	4.489.582	6.808.157	9.236.740	11.766.126	9.395.381	12.126.446	14.765.300	16.481.239

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opexa	91.655.336	91.655.336	93.395.834	95.136.332	98.617.328	102.098.324	105.579.321	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317
Capexa	11.051.435	11.300.946	12.203.346	13.432.490	14.555.017	15.123.849	15.915.912	17.537.360	19.795.475	21.350.136	22.509.599	23.680.439	25.018.828	26.400.528	27.629.472
FoNIa	74.009	77.496	1.331.307	3.178.817	586.698	1.681.728	2.189.075	4.489.582	6.808.157	9.236.740	11.766.126	9.395.381	12.126.446	14.765.300	16.481.239
RCaTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCa	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067
VRGa predisposto dal soggetto competente	104.235.846	104.488.844	108.385.554	113.202.706	115.214.110	120.358.968	125.139.374	132.542.326	137.119.015	141.102.258	144.791.109	143.591.204	147.660.657	151.681.211	154.626.095

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
VRGa predisposto dal soggetto competente	104.235.846	104.488.844	108.385.554	113.202.706	115.214.110	120.358.968	125.139.374	132.542.326	137.119.015	141.102.258	144.791.109	143.591.204	147.660.657	151.681.211	154.626.095
Ra-Zb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S tarif2015*vscales-2 (integrazioni fog. E dep.)	105.493.421	105.493.421	107.233.919	108.974.417	112.455.413	115.936.409	119.417.406	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402
Ja predisposto dal soggetto competente	0,988	0,990	1,011	1,039	1,025	1,038	1,048	1,078	1,116	1,148	1,178	1,168	1,201	1,234	1,258
Variazione annuale		0,24%	2,05%	2,78%	-1,37%	1,33%	0,94%	2,92%	3,45%	2,90%	2,61%	-0,83%	2,83%	2,72%	1,94%

INVESTIMENTI

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Investimenti al lordo dei contributi	28.800.000	57.000.000	57.000.000	58.000.000	58.000.000	68.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000
Contributi	15.000.000	39.500.000	39.500.000	44.500.000	44.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	57.500.000	51.500.000	53.500.000
Investimenti al netto dei contributi	13.800.000	17.500.000	17.500.000	13.500.000	13.500.000	20.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	31.500.000	29.500.000
CIN	95.544.767	96.174.955	118.931.444	168.259.764	215.248.571	260.852.414	304.066.022	354.859.363	407.472.871	456.487.053	502.301.461	545.045.251	584.450.427	620.076.905	662.020.991
CINfp	1.506.437	1.486.025	16.464.776	54.692.365	92.025.342	133.854.545	171.618.707	211.207.746	248.881.861	285.985.786	322.423.246	358.177.042	393.223.917	423.737.961	463.688.760
OF/CIN	4,02%	4,06%	3,63%	2,91%	2,50%	2,15%	1,94%	1,83%	1,77%	1,72%	1,65%	1,59%	1,52%	1,48%	1,40%

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
Via Ermete Novelli, 1
40127 Bologna
P. IVA e C.F. 03514851207

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Opexaend (al netto degli ERC)	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507	42.284.507
Opexaal (al netto degli ERC)	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828	22.782.828
Opnew,a - GESTIONI IN ECONOMIA	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000	26.588.000
Opnew,a - ESTENSIONE SERVIZI DI FOG. E DEP.	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981	17.404.981
Opexa	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317
AMMa	15.968.558	16.490.118	17.264.894	18.078.318	18.310.448	18.346.056	18.063.470	19.040.766	19.602.907	20.568.867	22.345.037	24.084.867	25.674.722	26.730.913	27.549.204	28.367.494
OFa	9.511.962	9.574.504	9.715.428	9.871.912	9.936.231	9.937.939	9.669.375	9.700.769	9.409.244	9.538.144	10.082.098	10.525.041	10.881.902	10.881.208	11.160.015	10.494.523
OFisca	3.061.540	3.076.691	3.116.448	3.161.087	3.176.853	3.172.984	3.084.766	3.092.106	2.998.340	3.036.712	3.205.527	3.342.673	3.452.982	3.451.188	3.451.188	3.451.188
Capexa	28.542.061	29.141.313	30.096.770	31.111.317	31.423.533	31.456.979	30.817.611	31.833.641	32.010.491	33.143.724	35.632.662	37.952.580	40.009.606	41.063.309	42.160.407	42.313.205
IPlexp	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	20.500.000	27.500.000	22.500.000	27.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	32.500.000	42.500.000	44.500.000	53.500.000	53.500.000
Capexa	28.542.061	29.141.313	30.096.770	31.111.317	31.423.533	31.456.979	30.817.611	31.833.641	32.010.491	33.143.724	35.632.662	37.952.580	40.009.606	41.063.309	42.160.407	42.313.205
FNInew,a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCaend	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295	1.357.295
ERCaal	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771	97.771
ERCa	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
FNInFoNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMaFoNI	14.961.447	13.515.614	14.967.229	16.376.893	10.539.509	11.775.363	12.741.612	13.739.288	14.702.499	15.539.748	15.646.821	15.742.602	16.011.855	16.574.849	16.924.849	17.274.849
DCUITaFoNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNIa	14.961.447	13.515.614	14.967.229	16.376.893	10.539.509	11.775.363	12.741.612	13.739.288	14.702.499	15.539.748	15.646.821	15.742.602	16.011.855	16.574.849	16.924.849	17.274.849

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto compet

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Opexa	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317	109.060.317
Capexa	28.542.061	29.141.313	30.096.770	31.111.317	31.423.533	31.456.979	30.817.611	31.833.641	32.010.491	33.143.724	35.632.662	37.952.580	40.009.606	41.063.309	42.160.407	42.313.205
FoNIa	14.961.447	13.515.614	14.967.229	16.376.893	10.539.509	11.775.363	12.741.612	13.739.288	14.702.499	15.539.748	15.646.821	15.742.602	16.011.855	16.574.849	16.924.849	17.274.849
RCaTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCa	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067	1.455.067
VRGa predisposto dal soggetto competente	154.018.891	153.172.311	155.579.383	158.003.594	152.478.425	153.747.725	154.074.606	156.088.312	157.228.373	159.198.855	161.794.867	164.210.566	166.536.844	168.153.541	169.600.639	170.103.437

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predi:

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
VRGa predisposto dal soggetto competente	154.018.891	153.172.311	155.579.383	158.003.594	152.478.425	153.747.725	154.074.606	156.088.312	157.228.373	159.198.855	161.794.867	164.210.566	166.536.844	168.153.541	169.600.639	170.103.437
Ra-2b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S tariff2015*vscalea-2 (integrazioni fog. E dep.)	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402	122.898.402
Ja predisposto dal soggetto competente	1,253	1,246	1,266	1,286	1,241	1,251	1,254	1,270	1,279	1,295	1,316	1,336	1,355	1,368	1,380	1,384
Variazione annuale	-0,39%	-0,55%	1,57%	1,56%	-3,50%	0,83%	0,21%	1,31%	0,73%	1,25%	1,63%	1,49%	1,42%	0,97%	0,86%	0,30%

INVESTIMENTI

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Investimenti al lordo dei contributi	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	74.000.000	81.000.000	76.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	71.500.000	81.500.000	81.500.000	50.961.354	44.700.000
Contributi	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	39.000.000	39.000.000	37.000.000	0	0
Investimenti al netto dei contributi	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	20.500.000	27.500.000	22.500.000	27.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	32.500.000	42.500.000	44.500.000	50.961.354	44.700.000
CIN	701.160.400	738.230.395	774.224.662	807.992.539	839.537.328	869.687.371	888.565.952	913.760.870	931.980.816	953.675.410	973.566.794	991.574.936	1.007.747.467	1.012.560.890	997.347.495	975.872.746
CINfp	497.929.148	533.993.443	567.348.528	598.153.166	628.651.367	659.058.297	683.792.961	708.500.625	732.944.962	752.092.304	760.777.455	769.681.543	778.531.543	783.464.047	778.531.543	769.681.543
OF/CIN	1,36%	1,30%	1,25%	1,22%	1,18%	1,14%	1,09%	1,06%	1,01%	1,00%	1,04%	1,06%	1,08%	1,07%	1,12%	1,08%

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	102.743.251	102.992.627	106.858.728	111.633.491	113.666.450	118.790.741	123.556.390	130.913.185	135.433.621	139.367.904	143.011.412	141.826.256	145.845.690	149.816.825	152.725.512
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.823.329	4.668.475	6.530.975	8.518.475	10.505.975	12.743.475	14.980.975	17.210.608	19.447.657	21.685.157	23.922.657	26.160.157	27.397.657	28.310.157	29.272.657
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	105.566.580	107.661.102	113.389.703	120.151.966	124.172.425	131.534.216	138.537.365	148.123.793	154.881.278	161.053.061	166.934.069	167.986.413	173.243.347	178.126.982	181.998.169
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	60.640.317	60.640.317	62.380.815	64.121.313	67.602.309	71.083.305	74.564.302	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298
Costo del personale	euro	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086
Totale Costi	euro	93.110.402	93.110.402	94.850.900	96.591.398	100.072.395	103.553.391	107.034.387	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383
MOL	euro	12.456.178	14.550.699	18.538.803	23.560.568	24.100.030	27.980.825	31.502.978	37.608.410	44.365.894	50.537.677	56.418.686	57.471.030	62.727.964	67.611.599	71.482.786
Ammortamenti	euro	6.826.821	9.159.260	11.577.973	13.954.505	16.335.684	19.545.303	23.423.589	27.134.358	30.729.821	34.135.945	37.477.273	40.923.265	43.731.358	45.715.786	47.786.661
Reddito Operativo	euro	5.629.356	5.391.439	6.960.830	9.606.062	7.764.346	8.435.522	8.079.389	10.474.052	13.636.073	16.401.732	18.941.414	16.547.765	18.996.605	21.895.813	23.696.125
Interessi passivi	euro	-	-	60.732	249.457	381.208	409.990	539.884	840.686	1.195.233	1.442.197	1.555.903	1.562.658	1.529.333	1.427.778	1.321.553
Risultato ante imposte	euro	5.629.356	5.391.439	6.900.098	9.356.605	7.383.139	8.025.532	7.539.504	9.633.365	12.440.840	14.959.535	17.385.511	14.985.106	17.467.272	20.468.034	22.374.572
IRES	euro	1.351.046	1.293.945	1.656.024	2.245.585	1.771.953	1.926.128	1.809.481	2.312.008	2.985.802	3.590.288	4.172.523	3.596.426	4.192.145	4.912.328	5.369.897
IRAP	euro	219.545	210.266	269.104	364.908	287.942	312.996	294.041	375.701	485.193	583.422	678.035	584.419	681.224	798.253	872.608
Totale imposte	euro	1.570.590	1.504.212	1.925.127	2.610.493	2.059.896	2.239.123	2.103.522	2.687.709	3.470.994	4.173.710	4.850.557	4.180.845	4.873.369	5.710.582	6.242.506
Risultato di esercizio	euro	4.058.766	3.887.228	4.974.971	6.746.113	5.323.243	5.786.408	5.435.983	6.945.656	8.969.846	10.785.825	12.534.953	10.804.262	12.593.903	14.757.453	16.132.066

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
 Via Ermete Novelli, 1
 40127 Bologna
 P. IVA e C.F. 03514851207

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	152.125.772	151.289.597	153.667.083	156.061.496	150.604.241	151.857.939	152.180.802	154.169.757	155.295.804	157.242.066	159.806.169	162.192.176	164.489.861	166.086.687	167.515.997	168.012.615
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	30.235.157	31.197.657	31.910.157	32.622.657	33.335.157	34.047.657	34.760.157	35.472.657	35.351.824	35.230.990	35.359.684	35.655.160	35.655.160	35.655.160	35.655.160	35.655.160
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	182.360.929	182.487.254	185.577.240	188.684.154	183.939.398	185.905.596	186.940.959	189.642.414	190.647.628	192.473.057	195.165.854	197.847.336	200.145.021	201.741.847	203.171.157	203.667.776
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298	78.045.298
Costo del personale	euro	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086	32.470.086
Totale Costi	euro	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383
MOL	euro	71.845.546	71.971.871	75.061.856	78.168.770	73.424.014	75.390.213	76.425.576	79.127.030	80.132.245	81.957.673	84.650.470	87.331.953	89.629.638	91.226.464	92.655.774	93.152.392
Ammortamenti	euro	50.010.569	52.238.051	53.632.792	55.029.762	56.184.760	58.103.253	59.319.957	61.162.079	62.972.017	64.783.788	66.667.536	68.270.182	68.270.182	70.022.097	71.072.097	72.122.097
Reddito Operativo	euro	21.834.976	19.733.820	21.429.064	23.139.008	17.239.254	17.286.955	17.105.619	17.964.951	17.160.228	17.173.885	17.982.934	19.061.771	21.359.456	21.204.366	21.583.677	21.030.295
Interessi passivi	euro	1.211.934	1.039.878	878.774	692.240	445.469	152.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.578
Risultato ante imposte	euro	20.623.042	18.693.942	20.550.289	22.446.769	16.793.785	17.133.974	17.105.619	17.964.951	17.160.228	17.173.885	17.982.934	19.061.771	21.359.456	21.204.366	21.583.677	20.954.718
IRES	euro	4.949.530	4.486.546	4.932.069	5.387.224	4.030.508	4.112.154	4.105.348	4.311.588	4.118.455	4.121.732	4.315.904	4.574.825	5.126.269	5.089.048	5.180.082	5.029.132
IRAP	euro	804.299	729.064	801.461	875.424	654.958	668.225	667.119	700.633	669.249	669.782	701.334	743.409	833.019	826.970	841.763	817.234
Totale imposte	euro	5.753.829	5.215.610	5.733.531	6.262.648	4.685.466	4.780.379	4.772.468	5.012.221	4.787.704	4.791.514	5.017.239	5.318.234	5.959.288	5.916.018	6.021.846	5.846.366
Risultato di esercizio	euro	14.869.213	13.478.332	14.816.759	16.184.120	12.108.319	12.353.595	12.333.151	12.952.730	12.372.525	12.382.371	12.965.696	13.743.537	15.400.168	15.288.348	15.561.831	15.108.351

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
 Via Ermete Novelli, 1
 40127 Bologna
 P. IVA e C.F. 03574851207

RENDICONTO FINANZIARIO

[menu](#)

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	102.687.004	102.933.730	105.846.935	109.217.590	113.220.560	117.512.628	121.892.693	127.501.103	130.259.421	132.347.982	134.069.157	134.685.766	136.629.591	138.595.197	140.199.770	140.755.072
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	104.197.607	104.444.332	107.357.537	110.728.192	114.731.162	119.023.230	123.403.296	129.011.705	131.770.024	133.858.584	135.579.759	136.196.369	138.140.194	140.105.800	141.710.373	142.265.675
Costi operativi	euro	93.110.402	93.110.402	94.850.900	96.591.398	100.072.395	103.553.391	107.034.387	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	93.110.402	93.110.402	94.850.900	96.591.398	100.072.395	103.553.391	107.034.387	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383
Imposte	euro	1.570.590	1.504.212	1.925.127	2.610.493	2.059.896	2.239.123	2.103.522	2.687.709	3.470.994	4.173.710	4.850.557	4.180.845	4.873.369	5.710.582	6.242.506	5.753.829
IMPOSTE	euro	1.570.590	1.504.212	1.925.127	2.610.493	2.059.896	2.239.123	2.103.522	2.687.709	3.470.994	4.173.710	4.850.557	4.180.845	4.873.369	5.710.582	6.242.506	5.753.829
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	9.516.614	9.829.718	10.581.510	11.526.301	12.598.872	13.230.716	14.265.387	15.808.613	17.783.646	19.169.491	20.213.819	21.500.141	22.751.442	23.879.835	24.952.484	25.996.462
Variazioni circolante commerciale	euro	4.466.934	4.574.780	- 432.215	- 380.628	- 414.815	1.157.736	314.120	- 810.677	- 680.133	- 514.987	- 424.399	- 152.041	1.164.536	- 484.670	- 395.648	27.460
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	13.983.548	14.404.499	10.149.294	11.145.674	12.184.057	14.388.452	14.579.507	14.997.936	17.103.513	18.654.503	19.789.419	21.348.100	23.915.978	23.395.165	24.556.836	26.023.922
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	56.247	58.897	1.011.794	2.415.901	445.890	1.278.113	1.663.697	3.412.082	5.174.199	7.019.922	8.942.256	7.140.490	9.216.099	11.221.628	12.525.742	11.370.700
Altri investimenti	euro	28.743.753	56.941.103	55.988.206	55.584.099	57.554.110	66.721.887	71.336.303	69.587.918	67.825.801	65.980.078	64.057.744	65.859.510	73.783.901	71.778.372	70.474.258	72.629.300
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 14.816.452	- 42.595.501	- 46.850.706	- 46.854.326	- 45.815.943	- 53.611.548	- 58.420.493	- 58.002.064	- 55.896.487	- 54.345.497	- 53.210.581	- 51.651.900	- 59.084.022	- 59.604.835	- 58.443.164	- 57.976.078
FoNI	euro	56.247	58.897	1.011.794	2.415.901	445.890	1.278.113	1.663.697	3.412.082	5.174.199	7.019.922	8.942.256	7.140.490	9.216.099	11.221.628	12.525.742	11.370.700
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	3.036.605	6.399.644	187.882	1.251.261	5.243.425	9.796.681	7.930.668	4.417.521	1.267.772	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	15.000.000	39.500.000	39.500.000	44.500.000	44.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	57.500.000	51.500.000	53.500.000	53.500.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	239.795	-	60.732	249.457	381.208	409.990	539.884	840.686	1.195.233	1.442.197	3.231.675	2.988.590	7.632.077	3.116.793	7.582.578	6.894.622
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.001	736.257	4.341.495	969.755	4.511.199	4.091.621
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	60.732	249.457	381.208	409.990	539.884	840.686	1.195.233	1.442.197	1.555.903	1.562.658	1.529.333	1.427.778	1.321.553	1.211.934
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	60.732	249.457	381.208	409.990	539.884	840.686	1.195.233	1.442.197	2.485.904	2.298.915	5.870.828	2.397.533	5.832.752	5.303.556
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	239.795	-	- 0	- 0	0	- 0	0	0	-	0	745.771	689.675	1.761.248	719.260	1.749.826	1.591.067
Valore residuo a fine concessione	euro																
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
 Via Ermete Novelli, 1
 40127 Bologna
 P. IVA e C.F. 03514851207

RENDICONTO FINANZIARIO

[menu](#)

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2049	2050
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	141.017.730	142.291.989	143.615.058	142.594.213	142.908.663	142.497.177	143.727.898	144.121.905	145.431.858	147.914.585	150.227.798	152.320.851	153.489.801	154.653.112	154.883.730	-	-
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	1.510.603	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	142.528.333	143.802.591	145.125.660	144.104.816	144.419.266	144.007.780	145.238.501	145.632.508	146.942.460	149.425.187	151.738.401	153.831.454	155.000.404	156.163.715	156.394.333	-	-
Costi operativi	euro	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	-	-
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	110.515.383	-	-
Imposte	euro	5.215.610	5.733.531	6.262.648	4.685.466	4.780.379	4.772.468	5.012.221	4.787.704	4.791.514	5.017.239	5.318.234	5.959.288	5.916.018	6.021.846	5.846.366	-	-
IMPOSTE	euro	5.215.610	5.733.531	6.262.648	4.685.466	4.780.379	4.772.468	5.012.221	4.787.704	4.791.514	5.017.239	5.318.234	5.959.288	5.916.018	6.021.846	5.846.366	-	-
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	26.797.340	27.553.677	28.347.629	28.903.967	29.123.504	28.719.929	29.710.896	30.329.421	31.635.563	33.892.565	35.904.783	37.356.782	38.569.002	39.626.485	40.032.583	-	-
Variazioni circolante commerciale	euro	- 64.765	- 314.201	- 326.236	- 1.392.121	1.073.149	- 720.455	518.452	- 97.152	- 323.002	- 612.179	- 2.132.025	1.127.740	- 288.234	- 5.306.895	- 1.086.128	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	26.732.575	27.239.477	28.021.392	27.511.846	30.196.653	27.999.473	30.229.348	30.232.268	31.312.561	33.280.386	33.772.758	38.484.523	38.280.768	34.319.590	38.946.455	-	-
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	10.271.867	11.375.094	12.446.439	8.010.027	8.949.276	9.683.625	10.441.859	11.173.899	11.810.208	11.891.584	11.964.378	12.169.010	12.596.885	12.862.885	13.128.885	-	-
Altri investimenti	euro	73.728.133	72.624.906	71.553.561	65.989.973	72.050.724	66.316.375	70.558.141	69.826.101	69.189.792	69.108.416	59.535.622	69.330.990	68.903.115	38.098.469	31.571.115	-	-
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 57.267.425	- 56.760.523	- 55.978.608	- 46.488.154	- 50.803.347	- 48.000.527	- 50.770.652	- 50.767.732	- 49.687.439	- 47.719.614	- 37.727.242	- 43.015.477	- 43.219.232	- 16.641.764	- 5.753.545	-	-
FoNI	euro	10.271.867	11.375.094	12.446.439	8.010.027	8.949.276	9.683.625	10.441.859	11.173.899	11.810.208	11.891.584	11.964.378	12.169.010	12.596.885	12.862.885	13.128.885	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.778.879	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	39.000.000	39.000.000	37.000.000	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.504.442	8.114.570	9.967.831	15.021.873	11.645.929	15.183.098	13.171.207	3.906.167	5.622.770	7.671.970	13.237.136	8.153.532	6.377.653	-	7.375.340	-	-
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	3.963.539	5.363.203	6.975.323	7.649.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.778.879	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	1.039.878	878.774	692.240	445.469	152.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.578	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	5.003.417	6.241.977	7.667.562	8.094.535	152.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.854.456	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.501.025	1.872.593	2.300.269	6.927.338	11.492.948	15.183.098	13.171.207	3.906.167	5.622.770	7.671.970	13.237.136	8.153.532	6.377.653	-	3.520.884	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 379.388.119	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
Via Ermete Novelli, 1
40127 Bologna
P. IVA e C.F. 03514851207

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
lpc,t	euro	2.346.506.050
FAIP,c,t	euro	1.316.042.900
CFPc,t	euro	1.451.722.885
FACFP,c,t	euro	709.833.687
INVESTIMENTI NETTI 2049-2050	euro	90.814.168
VR a fine concessione	euro	379.388.119

HERMES ASSEVERAZIONI SRL
Via Ermete Novelli, 1
40127 Bologna
P. IVA e C.F. 03514851207